



**Modello di organizzazione e gestione**

**PARTE SPECIALE**

## PARTE SPECIALE

**Capitolo 1****“I Reati”**

*1. Introduzione – 2. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24) – 3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) – 4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25) – 5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni distintivi. Il reato di cui all’art. 457 c.p. (art. 25-bis) – 6. Delitti contro l’industria e il commercio. I reati di cui agli artt. 515, 516, 517 c.p. (art. 25-bis.1) – 7. Reati societari (art. 25-ter) – 8. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, art. 603-bis c.p. (art. 25-quinquies) – 9. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro (art. 25-septies) – 10. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies) – 11. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies) – 12. Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies) – 13. Reati ambientali (art. 25-undecies) – 14. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) – 15. Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies) -16. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).*

---

**1. INTRODUZIONE**

In via preliminare, è necessario procedere all’individuazione - in relazione all’attività in concreto svolta dalla società - delle ipotesi di reato, tra quelle previste nel decreto, di possibile verifica.

A seguito dell'analisi della struttura dell'azienda e dell'attività in concreto svolta, si è giunti alla individuazione delle aree a rischio (la c.d. "mappatura dei rischi") rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

Nell'individuazione dei reati si è proceduto inizialmente per esclusione, ovvero attraverso l'individuazione dei reati che non dovrebbero verificarsi durante la vita della società, o la cui verifica costituisce un c.d. "accidente" del tutto imprevedibile e per ciò stesso non evitabile.

In tale ottica, si è ritenuto di prestare attenzione alle attività aziendali in seno alle quali potrebbe esistere un rischio rispetto alla commissione dei reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 25, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodeces e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01.

**2. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24).**

L'art. 24 D.lgs. 231/01 prevede più ipotesi di reato che, nonostante la previsione nel medesimo articolo, meritano una trattazione separata.

**A) Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

È prevista una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da 200 a 600 quote nel caso in cui siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità) e sono applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la P.A., dell'esclusione da agevolazioni, della revoca di quelle eventualmente già concesse e del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Commette il reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dall'Unione Europea, contributi sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

L'interesse tutelato dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica, ossia che il soggetto agente non faccia cattivo uso delle risorse pubbliche a lui affidate.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la finalità perseguita è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche.

Il reato può essere commesso da un soggetto *“estraneo alla Pubblica Amministrazione”*. La nozione di estraneità alla P.A., che rappresenta il presupposto soggettivo caratterizzante la fattispecie, secondo l'insegnamento dei Giudici di Legittimità, deve essere inteso in senso ampio, tale cioè da escludere non solo coloro che non siano inseriti nell'apparato organizzativo della P.A. ma anche coloro che, pur legati da un vincolo di subordinazione, non partecipino alla procedura di controllo delle erogazioni.

L'erogazione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti destinate ad attività di pubblico interesse, rappresenta il presupposto della condotta materiale.

Le erogazioni devono essere caratterizzate da tre elementi: 1) avere ad oggetto somme di denaro di provenienza pubblica; 2) essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato; 3) essere a destinazione vincolata.

L'elemento materiale del reato si compone di un presupposto e di una condotta.

Il presupposto consiste nell'aver l'agente, estraneo alla P.A., ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico un contributo, una sovvenzione od un finanziamento destinati ad una determinata finalità pubblica.

La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta dalla predetta finalità, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

**B) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

È prevista una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da 200 a 600 quote nel caso in cui siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità) e sono applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la P.A., dell'esclusione da agevolazioni, della revoca di quelle eventualmente già concesse e del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Commette il reato chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 12 marzo 2004, n. 95) la previsione della suddetta ipotesi criminosa è finalizzata ad assicurare, agli interessi da essa considerati, una tutela aggiuntiva e complementare rispetto a quella offerta dall'art. 640 bis c.p., coprendo gli eventuali margini non compresi nel paradigma punitivo del reato di truffa (ad es. mancanza artifici o raggiri ovvero induzione in errore). Per tali ragioni il reato in parola ha natura sussidiaria rispetto a quello previsto dall'art. 640 bis c.p., nel senso che può trovare applicazione solo ove non ricorra il reato di truffa.

La presente fattispecie incriminatrice è posta a tutela della libera formazione della volontà della P.A., con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedire la scorretta attribuzione e l'indebito conseguimento, sanzionando l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo.

Dal punto di vista oggettivo, secondo la recente Giurisprudenza della S.C., ricorre il presente reato nell'ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche, conseguita attraverso la mera utilizzazione o presentazione di documenti o dichiarazioni falsi o contenenti attestazioni *contra verum* circa la presenza dei presupposti per la pubblica sovvenzione,

dovendo invece l'agente rispondere del più grave reato di truffa laddove lo stesso sia anche l'artefice della suddetta falsità.

**C) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

È prevista una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da 200 a 600 quote nel caso in cui siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità) e sono applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la P.A., dell'esclusione da agevolazioni, della revoca di quelle eventualmente già concesse e del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

È punito chiunque commetta una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'inadempimento degli altri obblighi contrattuali indicati dall'art. 355 c.p.

Come ribadito dal giudice di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un "*quid pluris*" che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass. pen. n. 5317/2011).

In relazione all'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo (Cass. pen. n. 6905/2017).

**D) Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n.1 c.p.) e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)**

È prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, inoltre, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Si applicano, altresì, le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, 2° comma n. 1 c.p. si ravvisa nella condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.

L'ipotesi contemplata, invece, dall'art. 640-*bis* c.p., secondo la Giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr., Cass. Sez. Un. 26 giugno 2002 – 10 luglio 2002 n. 26351), non costituisce un'ipotesi autonoma di reato, bensì un'ipotesi aggravata del reato di cui all'art. 640 c.p. e si realizza quando il fatto ivi descritto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi ed erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o dell'Unione Europea.

Dal punto di vista oggettivo, elementi costitutivi dei reati in parola sono:

A) Artifici e raggiri

L'artificio è solitamente definito come una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o, al contrario, la dissimulazione di circostanze esistenti.

Il raggirio consiste, invece, in un avvolgimento ingegnoso di parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso per vero. A differenza degli artifici, che operano necessariamente attraverso una proiezione nel mondo esterno creando una falsa apparenza materiale, i raggiri possono esaurirsi in una semplice attività di persuasione che agisce direttamente sulla psiche altrui a prescindere da qualsiasi "*mise en scene*".

Per la prevalente Giurisprudenza anche la menzogna può costituire raggirio idoneo ai fini del reato di truffa a condizione, però, che sia

accompagnata da ulteriori circostanze suscettibili di rafforzare le dichiarazioni mendaci.

La Giurisprudenza è, altresì, orientata ad ammettere la possibilità che il reato di truffa venga realizzato anche con un comportamento omissivo, ma a tal fine si richiede l'esistenza di un obbligo giuridico in capo al soggetto attivo di rilevare le circostanze taciute.

#### B) Induzione in errore

L'attività induttiva, realizzata mediante artifici o raggiri, deve generare come risultato l'errore della vittima.

L'errore, in questo caso, è definibile come una falsa o distorta rappresentazione di circostanze di fatto capaci di incidere sul processo di formazione della volontà. Ciò che contraddistingue l'errore nella truffa è il fatto di essere ad un tempo causa dell'atto di disposizione patrimoniale della vittima ed effetto degli artifici e raggiri.

Pertanto, i raggiri devono necessariamente precedere l'induzione in errore e il conseguimento dell'ingiusto profitto, mentre quando questo sia stato già ottenuto senza induzione in errore della vittima non valgono a far sorgere il reato gli artifici posti in essere successivamente.

#### C) Atto di disposizione patrimoniale

Nonostante non vi sia, nella norma, alcun riferimento al suddetto requisito, lo stesso costituisce un requisito essenziale poiché vale proprio a caratterizzare il reato *de quo* come reato con la partecipazione artificiosa della vittima, differenziandolo così dai reati di aggressione unilaterale (nel reato di truffa l'ingannato, in conseguenza dell'errore, è egli stesso causa del danno).

#### D) Danno

Occupava un ruolo centrale nell'economia della truffa, quale ulteriore evento (il terzo, dopo l'induzione in errore e l'atto di disposizione patrimoniale) del reato.

Del danno sono state formulate una concezione giuridica ed una concezione economica

Secondo la prima (giuridica) il danno consiste nella perdita di un diritto o nell'assunzione di un obbligo.

Per la seconda (economica), accolta dalla prevalente Giurisprudenza di legittimità, il danno deve essere sempre di natura patrimoniale

Un'attenuazione del principio sopra esposto (necessità di un danno patrimoniale) si rinviene, in Giurisprudenza, in relazione alla c.d. truffa contrattuale. La Giurisprudenza ha ritenuto sussistente il reato anche nell'ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione conseguita con modalità truffaldine, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente.

#### E) Profitto

Non necessariamente al verificarsi di un pregiudizio per la vittima si accompagna un profitto per il reo; la sussistenza di entrambi requisiti deve essere, quindi, verificata dal Giudice in reciproca autonomia.

Il profitto non deve avere necessariamente natura patrimoniale potendo consistere nel soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure psicologico o morale.

### **3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis).**

L'art. 24-bis prevede diverse fattispecie di reato, di seguito separatamente analizzate.

#### **A) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

È prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

Si applicano, altresì, le seguenti misure interdittive:

- l'interdizione all'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il bene giuridico tutelato dalla norma, secondo parte della dottrina, tenuto conto della collocazione sistematica dovrebbe essere il c.d. “domicilio informatico”, che è stato definito da una sentenza della Corte di Cassazione *“quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto”* (cfr. Cassazione penale, Sez. VI, 04 ottobre 1999, n. 3067).

Altri autori ritengono che oggetto di tutela sia la privacy e che il Legislatore del 1993 abbia introdotto detto articolo per contemplare e punire la moderna forma di aggressione e/o illecita interferenza nella privacy altrui, attuata attraverso l'intrusione o la permanenza in un sistema informatico o telematico.

Il motivo della collocazione di detto reato nella sezione concernente i delitti contro l'inviolabilità del domicilio, lo si desume dalla relazione al disegno di legge, nella quale si definiscono i sistemi informatici *“un'espansione ideale dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall'art. 14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti essenziali e tradizionali dagli artt. 614 e 615 c.p.”*.

Per “SISTEMA INFORMATICO” si intende *“il complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo attraverso l'utilizzazione anche parziale di tecnologie informatiche”*.

Per “SISTEMA TELEMATICO” si intende, altresì, qualsiasi rete di telecomunicazione, sia pubblica che privata, locale, nazionale o internazionale operante da e per l'Italia.

L'art. 615-ter c.p. punisce sia la condotta di colui il quale si introduca abusivamente in un sistema informatico, sia di chi permanga in collegamento con il sistema al fine di fruire dei servizi resi o ad accedere ad informazioni in esso custodite. Per la configurabilità del reato è necessario, dunque, che sussista la palese ed inequivocabile volontà del titolare del sistema di escludere terzi soggetti dall'accesso allo stesso (esercizio dello *ius excludendi*). Lo stesso art. 615-ter c.p., infatti, richiede che si tratti di un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Si discute in dottrina se siano necessarie particolari forme di protezione o se sia sufficiente anche una semplice password. È preferibile la tesi che vede la sussistenza di misure di sicurezza anche con la semplice password, in quanto rappresenta un'esplicazione del divieto di accesso al sistema e legittima la tutela in sede penale.

Nonostante il diverso avviso di alcuni, però, deve ritenersi sussistente il reato non solo nel caso di accesso "a distanza", ma anche nel caso di accesso "fisico", realizzato mediante la materiale presa di controllo del sistema informatico da parte del soggetto agente

In ordine all'avverbio "*abusivamente*", che dovrebbe caratterizzare l'accesso, si configurerebbe un'ipotesi di c.d. "antigiuridicità speciale", nel senso che è necessario l'accertamento in ordine all'illiceità dell'accesso sulla base dell'ordinamento giuridico nel suo complesso e, quindi, la verifica che l'accesso non sia consentito da norme di diritto civile o amministrativo (particolare attenzione dovrà essere prestata in ordine alla presenza scriminanti).

Tuttavia, secondo una diversa interpretazione, "l'antigiuridicità speciale" attribuirebbe efficacia scriminante anche a cause di giustificazione non codificate (esigenze morali e di difesa onorabilità o necessità di contrastare condotte che violino specifici principi deontologici).

Il reato (istantaneo con eventuali effetti permanenti) si consuma con il semplice accesso ad un sistema informatico o telematico a prescindere dal fine perseguito.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato è sufficiente la ricorrenza del dolo generico e cioè della coscienza e volontà di accedere o mantenersi nel sistema informatico o telematico di altri, contro la volontà del titolare del diritto di esclusione.

**B) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-*quater* c.p.)**

È prevista la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

Si applicano, altresì, le seguenti misure interdittive:

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Trattasi di reato di pericolo, in quanto la condotta è punita indipendentemente dal verificarsi dell'evento, come evidenziato peraltro dalla costante Giurisprudenza. Il bene giuridico tutelato è senz'altro rappresentato da tutti quegli strumenti idonei a superare le barriere fisiche o virtuali poste a tutela di un sistema informatico/telematico. Riguardo alle condotte criminose:

- a) per *"diffusione"* si intende il mettere a conoscenza di una o più persone indeterminate i codici di accesso, in qualunque forma, attraverso la disponibilità degli stessi (anche attraverso pubblicazione in Internet);

- b) per *"riproduzione"* si intende la produzione di una copia abusiva di un codice, di una *"parola chiave"* o di ogni altro mezzo idoneo all'accesso;

- c) per *"consegna"* va intesa la cessione materiale del codice a una determinata persona;

- d) per *"comunicazione"* invece si intende il mettere a conoscenza di una o più persone determinate dei codici di accesso.

Il reato è istantaneo e si consuma col primo atto rilevante di ingerenza. È un reato comune ed è anche configurabile l'ipotesi del tentativo. In ordine all'elemento soggettivo, invece, è necessario il dolo specifico, ossia il fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

**C) Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-*quinquies* c.p.)**

È prevista la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

Si applicano, altresì, le seguenti misure interdittive:

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

L'art. 615-*quinqües* c.p. (recentemente modificato dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48) mira a reprimere la diffusione di *“apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”* diretti a danneggiare o interrompere un sistema *“informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti”*.

Si tratta, in altri termini, della diffusione di tutti i programmi rientranti sotto la categoria di virus informatici (o *malicious software*, o *malware*) ma anche della diffusione di componenti hardware (*smart card*, *pen drive* USB ecc.) in grado di danneggiare sistemi informatici e/o telematici. La circostanza che vi sia un articolo del codice penale unicamente dedicato a questa tipologia di *hardware* e *software*, evidenzia come la diffusione degli stessi sia molto estesa. Le categorie che rientrano sotto l'etichetta di *malware* (o virus informatici) sono diverse ma, in linea generale, sono tutte accomunate dalla finalità dannosa per il sistema informatico. I virus sono costituiti da porzioni di codice sorgente che si diffondono mediante copiatura all'interno di altri programmi (completi), in modo tale da essere eseguiti ogni volta che il file infetto viene eseguito. La diffusione dei virus può avvenire sia attraverso comuni supporti di memorizzazione (DVD, CD-ROM), sia attraverso la distribuzione su reti telematiche (in particolare Internet). Le tipologie di codici maligni sono assai varie: *worm*, *trojan horse*, *backdoor*, *spyware* ecc.

Il comportamento che si vuole reprimere attraverso l'art. 615-*quinqües* c.p. è la diffusione di questi codici maligni o di strumenti hardware dannosi ma anche la condotta di mera detenzione dei suddetti beni.

**D) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)**

È prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote.

Si applicano, altresì, le seguenti misure interdittive:

- l'interdizione all'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Commette il suddetto reato chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Commette il reato, altresì, chi rileva, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni sopra indicate.

Per la Giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. V 14 ottobre 2003 – 19 novembre 2003 n. 44362 Ced 227253), a titolo esemplificativo, integra il reato, la condotta del titolare di un esercizio commerciale che utilizza, mediante un terminale POS in sua dotazione, una carta di credito contraffatta, atteso che il titolare dell'esercizio commerciale è ben legittimato ad usare il terminale POS e l'accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all'addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata.

**E) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art 617-*quinquies* c.p.)**

È prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote.

Si applicano, altresì, le seguenti misure interdittive:

- l'interdizione all'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Commette il reato chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge (intercettazioni disposte ed autorizzate dall'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 266 e segg. c.p.c.), installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi.

**F) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-*bis* c.p.)**

È prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

Si applicano, altresì, le seguenti misure interdittive:

- l'interdizione all'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Commette il reato chi distrugge, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui, oppure programmi informazioni o dati altrui.

Si verifica distruzione quando il reato viene realizzato avvalendosi di un mezzo fisico, mentre il concetto di deterioramento è più consono ad una condotta più propriamente informatica (ad esempio realizzata avvalendosi di un virus).

A detta fattispecie possono ricondursi fenomeni quali i virus, i cavalli di troia, i *worm virus*, le *logic bombs*, i *malware* e gli MMC (*malicious mobile code*), lo spamming ed il *netstrike*.

**G) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

È prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote.

Si applicano, altresì, le seguenti misure interdittive:

- l'interdizione all'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Realizza il reato chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

È prevista un'ipotesi aggravata, se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

**H) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**

È prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote.

Si applicano, altresì, le seguenti misure interdittive:

- l'interdizione all'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Commette il reato chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* c.p. (danneggiamento informatico o telematico), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

**I) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinques* c.p.)**

È prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote.

Si applicano, altresì, le seguenti misure interdittive:

- l'interdizione all'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Si realizza quando il fatto descritto nell'art. 635-*quater* c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

È prevista un'ipotesi aggravata, se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

**L) Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.)**

È prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Si applicano, altresì, le seguenti misure interdittive:

- l'interdizione all'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

L'art. 491 bis c.p. recita testualmente: *“Se alcuna delle falsità del presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine un documento informativo si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”*.

La norma è stata collocata nel titolo VII (delitti contro la fede pubblica) del capo III (falsità in atti) del libro II del codice penale, ossia fra le violazioni in tema di fede pubblica documentale.

I documenti penalmente tutelati da tali norme si dividono in tre categorie: gli atti pubblici (ovvero i documenti redatti con precise formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a dargli pubblica fede nel luogo dove l'atto si è formato ex art. 2699 c.c. e ss.); le scritture private (ex art. 2702 c.c. e ss.); i documenti informatici.

In ordine alla falsità degli atti, essa può essere di due forme: la falsità materiale, ossia la non genuinità del documento e la falsità ideologica, ossia la non veridicità dello stesso. Si ha dunque falsità materiale quando *“vi è una divergenza tra autore apparente e autore reale del documento o quando quest'ultimo è stato alterato successivamente alla sua formazione”*; si ha falsità ideologica quando *“il documento contiene attestazioni o dichiarazioni non veritiere”*.

L'art. 3 della l. 547/93, ha introdotto un primo concetto di documento informatico, ma è con il D.P.R. 513/97, successivamente confluito nel D.P.R. 445/2000, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che il legislatore ha offerto una completa e più idonea definizione di documento

informatico, come *“la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti.*

Il legislatore del '93 con l'art. 491-bis c.p., infine, non si è limitato solo a disporre che alle alterazioni delle registrazioni informatiche si applicano le stesse pene previste per i documenti pubblici o privati, ma ha addirittura aggiunto che *“se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privati, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”*. In altre parole, la registrazione informatica dei dati *“deve essere considerata una forma di scrittura [...] e non un tertium genus.”*

#### **4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25).**

L'art. 25 del D.lgs. 231/01 prevede diverse fattispecie di reato, rispettivamente indicate nella rubrica dell'articolo stesso, ossia *“peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.”*

##### **A) Concussione (art. 317 c.p.)**

È prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Si applicano, altresì, le seguenti misure interdittive:

- l'interdizione all'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il reato si realizza allorché il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di Pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o

induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Fondamentale, per quel che qui interessa, è la nozione di “Incaricato di Pubblico Servizio” che il codice fornisce all’art. 358 c.p.

La norma in questione dispone che *"agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*. Il secondo comma, novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente dalla l. n. 181/92, aggiunge che per *"pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Dal dettato della norma emerge chiaramente che il pubblico servizio è assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, invece, un minimo di potere discrezionale che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato.

In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/90 e n. 181/92 all'art. 358 c.p., analogamente a quanto avvenuto per i pubblici ufficiali (art. 357 c.p.), anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, rilevando bensì la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso.

In merito la Cassazione ha precisato che la qualità di “Incaricato di Pubblico Servizio” può essere assunta quando l’attività dallo stesso concretamente esercitata sia disciplinata da norme di diritto pubblico, sicché risulta chiara la natura pubblicistica dell’attività in quanto diretta a realizzare in via immediata le finalità dell’ente pubblico, concretantesi in un servizio rivolto alla generalità dei cittadini (Cass. Pen sez. VI 2 dicembre 2003 n. 2549).

**B) Corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321 e 322 c.p.)**

Sono previste le seguenti sanzioni:

- Art. 318: in caso di commissione di detta ipotesi di reato, anche quando tali delitti siano stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322- bis, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

- Art. 319: in caso di commissione di detta ipotesi di reato, anche quando tali delitti siano stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322- bis, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

- Si applicano, altresì, per una durata non inferiore ad un anno le seguenti sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
    - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
    - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
    - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
    - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- Art. 319-ter comma 1: in caso di commissione di detta ipotesi di reato, anche quando tali delitti siano stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

- Si applicano, altresì, per una durata non inferiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
    - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
    - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
    - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Art. 319-ter, comma 2: In caso di commissione di detta ipotesi di reato, anche quando tali delitti siano stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

- Si applicano, altresì, per una durata non inferiore ad un anno le seguenti sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- Art. 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

In caso di commissione di detta ipotesi di reato, anche quando tali delitti siano stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

- Si applicano, altresì, per una durata non inferiore ad un anno le seguenti sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- Art. 319-quater: In caso di commissione di detta ipotesi di reato, anche quando tali delitti siano stati commessi dalle persone indicate

negli articoli 320 e 322-*bis*, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

○ Si applicano, altresì, per una durata non inferiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• Art. 321: In caso di commissione di detta ipotesi di reato, anche quando tali delitti siano stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

○ Si applicano, altresì, per una durata non inferiore ad un anno le seguenti sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• Art. 322, commi 1 e 3: In caso di commissione di detta ipotesi di reato, anche quando tali delitti siano stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

• Art. 322, commi 2 e 4: in caso di commissione di detta ipotesi di reato, anche quando tali delitti siano stati commessi dalle

persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

○ Si applicano, altresì, per una durata non inferiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con l'indicazione nell'art. 25 D.lgs. 231/01 dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 321 e 322 c.p., nonché dei reati di cui agli artt. 314 primo comma, 316 e 323 c.p. – per quanto riguarda questi ultimi, nelle sole ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea –, il legislatore ha inteso ricollegare la responsabilità amministrativa della società al fenomeno corruttivo in tutte le sue manifestazioni (corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio).

In particolare:

**a) Corruzione per un atto di ufficio. c.d. corruzione "impropria"**  
**(art. 318 c.p.)**

Il reato in esame prevede l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceva per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, come retribuzione che non gli sia dovuta, o ne accetti la promessa.

La pena per il suddetto reato va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni. È prevista un'ipotesi lieve che ricorre qualora il

Pubblico Ufficiale riceva la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto; in tal caso la pena è della reclusione fino ad un anno.

L'interesse tutelato dalla norma è la correttezza ed il buon funzionamento della pubblica amministrazione, nel senso che gli atti amministrativi – seppur legittimi, corretti e dovuti – non possono formare oggetto di un baratto tra il privato e la P.A., ma devono essere compiuti in una posizione di sostanziale e totale estraneità rispetto ad interessi privati, al di fuori di influenze diverse da quelle dettate dagli interessi generali dello Stato e quindi della collettività.

Punto centrale della fattispecie è l'accordo, ovvero la sussistenza di condotte convergenti del corruttore e del corrotto senza le quali non può parlarsi di corruzione.

Per la configurabilità del reato non è necessario che l'atto sia di specifica competenza del Pubblico Ufficiale, essendo sufficiente che esso sia di competenza dell'ufficio al quale appartiene.

Per atto di ufficio deve intendersi l'atto legittimo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che rappresenta la esplicazione dei poteri inerenti all'ufficio ed al servizio. Non è, tuttavia, necessario che si tratti di un formale atto amministrativo, legislativo o giudiziario, occorre soltanto che riguardi un comportamento sia pure materiale relativo all'ufficio o al servizio.

Nella nozione di utilità è compreso qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non patrimoniale, che abbia valore per il Pubblico Ufficiale.

In tale nozione non rientrano, secondo la costante Giurisprudenza, le piccole regalie d'uso, in quanto è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto stesso.

**b) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

Detto reato si realizza allorché un Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o aver ritardato un atto del suo

ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

È prevista la pena della reclusione da due a cinque anni.

Questa ipotesi delittuosa - corruzione propria - si differenzia da quella sopra descritta - corruzione impropria - in relazione al fatto che, nel secondo caso, attraverso il collegamento con il privato, determinato dal *pactum sceleris*, si realizza da parte del Pubblico Ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto, che resta l'unico possibile per attuare interessi esclusivamente pubblici. Nel primo caso (art. 319 c.p.) la parzialità si rivela nell'atto, segnandolo di connotazioni privatistiche perché formato nell'interesse esclusivo del privato corruttore, lo rende pertanto illecito e contrario ai doveri di ufficio (cfr. Cass. Sez. VI, 10 luglio 1995 n. 9927).

Sono da considerare atti contrari ai doveri di ufficio non soltanto quelli illeciti (siccome vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio), dall'osservanza dei doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza ed imparzialità.

### **c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Il reato in oggetto prevede l'ipotesi in cui i fatti descritti negli artt. 318 e 319 vengano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È prevista la pena della reclusione da tre ad otto anni.

Tuttavia, se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, è prevista la pena della reclusione da quattro a dodici anni; se l'ingiusta condanna è ad una pena superiore ad anni cinque, o alla pena dell'ergastolo, la pena prevista va da un minimo di sei anni ad un massimo di venti.

Per costante dottrina e giurisprudenza si tratta di una figura autonoma di reato rispetto a quella disciplinata negli artt. 318 e 319 c.p. e non, dunque, di una circostanza aggravante.

In relazione allo scopo della norma incriminatrice, consistente nel garantire che l'attività giudiziaria sia svolta in modo imparziale, deve ritenersi che la qualità di parte in un processo penale sia da riconoscere non solo all'imputato ma all'indagato ed a chi dovrebbe rivestire tale qualità.

**d) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)**

Inizialmente sussunta nel reato di concussione, la fattispecie in esame acquisisce dignità autonoma con l'entrata in vigore della L. n. 190/2012, che, accanto alla punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, introduce la punibilità del soggetto privato indotto, sebbene con una pena più mite.

Pertanto, il delitto di induzione indebita a dare o promettere altra utilità si presenta come un reato a concorso necessario, il quale si configura come una pressione morale "lieve" della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale innanzi a una scelta discretamente libera, sceglie di prestare assenso alla richiesta della prestazione non dovuta, stimolato dalla prospettiva di un profitto personale (Cass. Pen. Sez. II, n. 15792/2018).

Va da sé che l'ambito di operatività del reato di concussione risulti, a seguito dell'intervenuta modifica normativa, limitato a quelle sole ipotesi in cui ci si trovi in presenza di un abuso costringitivo del pubblico agente mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno da cui deriva un grave ostacolo alla libertà di autodeterminazione del destinatario, posto di fronte all'alternativa "stringente" tra subire un danno o evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità non dovuta, come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. Sez. II, n. 15792/2018).

**e) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale reato prevede che venga punito, con la pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo, chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena di cui all'articolo 319, ridotta di un terzo.

È prevista, altresì, la punibilità, con le stesse pene previste per i privati, del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato, per le finalità indicate dall'articolo 318 o dall'articolo 319.

**e) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

È prevista una sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Commette il reato chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La fattispecie in esame presenta una tutela anticipatoria rispetto alle fattispecie corruttive, in quanto è finalizzata a punire l'intermediario prima che si possa realizzare l'accordo corruttivo fra il privato e la P.A.

Di fatto, il nucleo dell'antigiuridicità si evince e si ricava proprio nell'accordo che intercorre fra il privato ed un intermediario, dove si pattuisce la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di

un'influenza di quest'ultimo su un pubblico agente, proprio al fine di orientarne le decisioni amministrative in senso favorevole all'istigatore iniziale.

In relazione all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico in quanto il committente e il mediatore debbono stipulare un patto allo scopo specifico di remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o ritardo di un atto di ufficio, nell'ipotesi di influenze gratuite. oppure di esercitare una influenza illecita nei confronti del pubblico agente, nel caso di influenze onerose.

**C) Peculato (art. 314, 1° comma, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), nei soli casi in cui la commissione dei delitti in esame offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea**

In caso di commissione di dette ipotesi di reato - limitatamente ai soli casi in cui risultino lesi gli interessi finanziari dell'Unione Europea -, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote, anche quando tali delitti siano stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

**a) Peculato (art. 314, 1° comma, c.p.)**

Il mancato richiamo del secondo comma dell'art. 314 c.p. esclude dal novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, il peculato d'uso, sicché, in questa sede, l'analisi sarà strettamente limitata a questo previsto dal primo comma.

L'orientamento maggioritario, condiviso sia in dottrina che in giurisprudenza, ravvisa nel reato di peculato una natura plurioffensiva, il quale si configura anche quando l'appropriazione del denaro o della *res* non arreca, per qualsiasi motivo, un danno patrimoniale alla p.a., ma risulta comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 c.p., che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (Cass. S.U., n. 38691/2009).

Trattandosi di reato istantaneo, il delitto in esame si consuma con la sola appropriazione del bene - denaro o altra *res*, non necessariamente

appartenente alla P.A. - da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, appropriazione che *"si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede e che sottrae al patrimonio dell'avente diritto il bene incamerato dall'agente"* (Cass. Pen. Sez. VI, n. 30637/2020). La condotta appropriativa ricomprende anche quella distrattiva, ossia la destinazione del bene ad un fine diverso da quello a cui era originariamente destinato.

Presupposti necessari della fattispecie sono da rintracciarsi nel possesso del bene, non in senso strettamente civilistico, ma in senso lato; ovvero nella sua disponibilità, comprensiva di qualsiasi atti dispositivo.

Altresì essenziale è la relazione funzionale che deve sussistere fra il bene ed il soggetto agente, relazione che si condensa nella ragione di ufficio del soggetto agente, il quale può integrare, secondo un'impostazione, un'occasionale coincidenza con la funzione esercitata o il servizio prestato, o, secondo un'altra, una competenza funzionale specifica.

In ordine all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, ossia dalla coscienza e dalla volontà in capo al soggetto agente di appropriarsi del bene.

#### **b) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Trattasi di reato proprio, che punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Sebbene sia rubricato come peculato, il termine risulta essere improprio, non essendo richiesto né il possesso né tantomeno la disponibilità della cosa.

La condotta delittuosa, di fatto, consiste alternativamente nella ricezione, ossia l'accettazione di un *quid* che viene offerto da un terzo, senza alcuna sollecitazione da parte del ricevente; o nella ritenzione, da intendersi come il mantenimento presso il soggetto agente della cosa, potendo consistere sia in una appropriazione della *res*, sia in una mancata restituzione o trasferimento della medesima.

Va da sé che, in entrambi i casi, debba trattarsi di una condotta indebita, non dovendo avere ad oggetto qualcosa di “dovuto” personalmente al soggetto che riceve o detiene.

Presupposto essenziale è la commissione mediante l'errore altrui, errore che deve essere spontaneo, non ricollegabile al comportamento del pubblico funzionario, il quale deve limitarsi solo a trarre profitto dall'errore in cui versa il terzo. Pertanto, il reato si *“configura esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi e nel caso in cui l'errore sia stato determinato da tale condotta, ricadendo in questa ipotesi l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale nella più ampia e generica previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 cod. pen. costituisce ipotesi marginale e residuale”* (Cass. Pen. Sez. I, n. 42887/2004).

L'elemento psicologico richiesto è il dolo generico, da ravvisarsi nella coscienza e nella volontà di giovare dell'errore altrui e di ricevere o ritenere il bene.

#### **5. Reati societari (art. 25-ter).**

La sostituzione dell'*incipit* dell'art. 25-ter ad opera dell'art. 12 della l. 27 maggio 2015, n. 69, consente il superamento delle problematiche interpretative generate dalla versione originaria della disposizione in esame.

La precedente versione, infatti, stabiliva che *“in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, e commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie...”*, discostandosi, fatto, dalla corrispondente previsione-base di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2001. L'art. 25-ter, quindi, riscriveva - sebbene, solo apparentemente - il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità amministrativa dell'ente ed individuava diversamente i soggetti-autori dei reati presupposto.

A seguito dell'intervento normativo del 2015, le predette questioni risultano risolte alla luce del nuovo dettato normativo, che si limita a stabilire che *"in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie..."*, riconciliandosi, pertanto, con quanto previsto dall'art. 5. D. Lgs. n. 231/2001.

Nondimeno, occorre ribadire che dal novero dei reati societari presupposto della responsabilità dell'ente, dovranno essere esclusi quelli che, per loro natura, non possono essere commessi nell'interesse della società.

Tale considerazione è agevolmente desumibile sia dalla natura stessa della responsabilità amministrativa dell'ente, che dalla scelta del legislatore, il quale non ha inteso prevedere la responsabilità dell'ente in relazione alla totalità dei reati societari, bensì ha scelto di operare una prima "scrematura" escludendo taluni reati (basti pensare al reato di cui all'art. 2635 cod. civ.) che non solo non possono essere commessi nell'interesse della società, ma che, per loro natura, vengono necessariamente commessi in danno di questa (la quale addirittura assume la veste di parte offesa).

Deve, inoltre, rilevarsi che in relazione ad altri reati - inseriti nell'art. 25-ter - la configurabilità di un interesse sociale appare puramente teorica, perché si tratta di condotte normalmente ispirate dall'obiettivo di favorire (illecitamente) non certo la società in quanto tale (che ne risulta, anzi, per lo più danneggiata nell'integrità del capitale o del patrimonio) ma soci determinati. È il caso, ad esempio, del reato di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), ed anche di formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.).

L'interesse della società può, invece, concretamente configurarsi in relazione ai reati di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621, 2621-

*bis* e 2622 c.c. - con la precisazione che l'art. 2622 c.c. trova applicazione esclusivamente rispetto alle società quotate -, di impedito controllo di cui all'art. 2625 c.c., di operazioni in pregiudizio ai creditori di cui all'art. 2629 c.c., di corruzione tra i privati di cui all'art. 2635 c.c., di istigazione alla corruzione tra i privati di cui all'art. 2635-*bis* c.c., di illecita influenza sull'assemblea di cui all'art. 2636 c.c., di agiotaggio di cui all'art. 2637 c.c. e di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all'art. 2638 c.c.

Si segnala, in via ulteriore, che la formale abrogazione ad opera della l. n. 262/2005 degli artt. 2623 e 2624 c.c., richiamati dalle lett. d), e), f) e g) dell'art. 25-*ter*, ha reso inapplicabile il regime della responsabilità degli enti rispetto alle fattispecie di *"falso prospetto"* e *"falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione"*: i reati in esame, infatti, risultano ad oggi previsti rispettivamente dall'art. 173-*bis* del D. Lgs. 58/1998 e dall'art. 27, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2010, i quali, tuttavia, non sono richiamati dall'art. 25-*ter*.

In ordine a quest'ultimo, si cita a sostegno la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 34476 del 23 giugno 2011, secondo la quale *"il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174-bis d.lgs. n. 58/1998 ed ora configurato dall'art. 27 d.lgs. n. 39/2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non riportano le suddette disposizione e conseguentemente non può costituire il fondamento della menzionata responsabilità, nel mentre anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 c.c., norma già inserita nei cataloghi, non può essere considerata fonte della stessa responsabilità atteso che il citato d.lgs. n. 39/2010 ha provveduto ad abrogare il suindicato articolo."*

Di seguito, dunque, saranno analizzate le sole ipotesi di reato oggetto di interesse, in relazione alla natura ed alle dimensioni della Società Uni.Lav. ed alla attività da quest'ultima svolta:

**A) False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621-*bis* c.c.)**

Il reato di false comunicazioni sociali è punito con la sola sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, la quale è aumentata di un terzo, qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Nondimeno, qualora si tratti di fatti di lievi entità, tenuto conto, ai sensi dell'art. 2621-*bis* c.c., della natura e delle dimensioni della società e della modalità o degli effetti della condotta, si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

La fattispecie in esame, che mira a tutelare la trasparenza e la veridicità delle rappresentazioni contenute nelle comunicazioni sociali a tutela della fiducia dei terzi, punisce il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori *“i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti”* nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, anche quando le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, a condizione che tali comunicazioni siano imposte dalla legge.

La norma vuole, infatti, impedire che tali soggetti traggano un ingiusto profitto da una falsa (o parziale, e dunque decettiva) descrizione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Requisito fondamentale è che tale falsa o parziale rappresentazione sia *“concretamente”* idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata.

Pertanto, trattandosi di reato di pericolo, si realizza nel momento e nel luogo in cui il bilancio, le relazioni o le altre comunicazioni sociali sono portate a conoscenza dei destinatari, indipendentemente dal verificarsi di un danno per i soci e/o i creditori.

In merito all'elemento psicologico, la nuova formulazione introdotta con la Legge 69/2015 ha eliminato l'inciso *“con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico”*, talché il dolo che la legge richiede si verifichi, rimane sì

specifico, ma non più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice.

La Legge 69/2015 ha, infine, segnato la scomparsa normativa delle soglie quantitative di rilevanza penale della condotta operando una reviviscenza del cosiddetto “falso qualitativo”, a seguito di ciò sono scomparsi anche gli illeciti amministrativi per le condotte sotto-soglia.

Tra le novità introdotte dalla riforma vi è il mancato inserimento dell’inciso *“ancorché oggetto di valutazioni”*, precedentemente riferito ai fatti materiali *“rilevanti”* non rispondenti al vero o omessi, oggetto della falsa comunicazione.

La Corte di Cassazione ha avuto l’occasione, poi, di affrontare le numerose novità normative introdotte dalla Legge 69/2015 con sentenza del 30 luglio 2015 n. 33774: in particolar modo, è stata oggetto di approfondita analisi la scomparsa del riferimento alle valutazioni di bilancio dagli articoli 2621 e 2622 c.c. Secondo l’opinione della Corte, la scomparsa dell’inciso ha comportato una vera e propria abrogazione della rilevanza penale delle valutazioni estimative.

La Suprema Corte ha dunque evidenziato una riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 2621 c.c., così come del reato 2622 c.c. - riferito alle sole società quotate -, in forza del mancato mantenimento della locuzione *“ancorché oggetto di valutazioni”*, che non darebbero più rilevanza alle falsità ottenute per mezzo di *“operazioni”* sulle valutazioni contabili. Anticipando, però, le prevedibili critiche, ha dichiarato che *“è ben vero, certamente, che sono comunque ipotizzabili casi nei quali possa trovare applicazione anche una condotta incentrata sul mendacio ricadente solo su fatti materiali”*, pur ammettendo che *“la maggior parte delle poste di bilancio altro non è se non l’esito di procedimenti valutativi”*.

In relazione al reato in esame, si rileva che la sussistenza di un interesse per la società dovrà formare oggetto di un accertamento in concreto, dovendo distinguere le false comunicazioni sociali commesse nell’ambito di una, sia pur malintesa e scorretta, “politica aziendale” (ad es. l’occultamento di una parte di utili in vista di una strategia espansiva negli

esercizi successivi, la costituzione di riserve occulte con le quali corruttivamente procacciare nuove commesse alla società, l'alterazione del risultato di esercizio al fine di ottenere la ricapitalizzazione da parte di altre società del gruppo di appartenenza, il contenimento fittizio delle perdite al fine di conseguire ulteriore credito presso il sistema bancario e consentire in tal maniera la prosecuzione dell'attività sociale ecc.), da quelle viceversa ispirate da obiettivi squisitamente personali dell'agente e pregiudizievoli all'interesse, oltre che dei creditori, anche della società in quanto tale (emblematiche di ciò sono quelle falsità preordinate a nascondere ammanchi, distrazioni o anche soltanto gravi errori gestionali).

**B) Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)**

È prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote, la quale è aumentata di un terzo, qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Il reato in parola può essere realizzato dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. È tuttavia necessario che la condotta abbia cagionato danno ai soci in quanto, in caso contrario, si tratterebbe di mero illecito amministrativo.

Pertanto, anche nel caso del reato di impedito controllo di cui all'art. 2625 c.c., la riforma dei reati societari del 2002 ha sdoppiato la fattispecie in due distinte figure all'interno della medesima disposizione; se da un lato, infatti, permane l'ipotesi delittuosa, dall'altro in parte viene depenalizzato creando un nuovo illecito amministrativo.

Tale circostanza ha, però, indotto a ritenere che si sia così formata una diversità nel bene giuridico tutelato dalle due fattispecie. A rafforzare tale opinione, ha contribuito sicuramente la stessa Relazione governativa al d.lgs. 61 del 2009, la quale evidenziava come l'illecito amministrativo mirasse a salvaguardare il regolare esercizio del diritto di controllo, mentre l'illecito penale sarebbe posto a tutela del patrimonio. Una simile

interpretazione, tuttavia, va temperata dalla necessità di non sminuire il disvalore insito nel fatto, illecito, dell'impedire il controllo da parte dei soci.

Da quanto emerso dalla prassi, non pare azzardato ritenere che la nuova fattispecie di impedito controllo abbia comportato non già una parziale depenalizzazione, quanto piuttosto una totale impunità del fenomeno. Infatti, non solo appare estremamente difficile, alla luce dei nuovi orientamenti, anche solo immaginare quando dalla condotta illecita degli amministratori derivi un danno patrimoniale per i soci, ma neppure la sanzione amministrativa, sussidiaria e residuale, d'altro canto, pare trovare alcuna applicazione a causa di una carenza normativa.

A quest'ultimo proposito si rileva che la Suprema Corte si è espressa nel senso di escludere che sussista un obbligo, in capo al Giudice penale che accerti l'inapplicabilità del reato di impedito controllo, di trasmettere gli atti alla autorità amministrativa competente ad applicare le sanzioni in ordine all'illecito depenalizzato. Ciò è stato motivato in ragione della insussistenza di qualsivoglia disposizione transitoria del d.lgs. n. 61 del 2002, la quale preveda un tale obbligo, unitamente all'osservazione che il legislatore, laddove ha ritenuto necessaria tale trasmissione, ha dettato un'espressa previsione, posto che detto obbligo si pone in contrasto con il principio di irretroattività della sanzione amministrativa sancita dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, che non può essere derogato se non nelle ipotesi tassativamente previste.

Una breve riflessione merita, non da ultimo, il tema della natura del danno, al quale è subordinata l'esistenza stessa del reato di cui al secondo comma dell'articolo 2625 c.c.

Si ritiene che, in effetti, affinché si possa configurare la figura delittuosa di cui al comma secondo dell'art. 2625 c.c., il danno che viene causato al socio, a cui è impedito il controllo, debba avere natura patrimoniale, ovvero debba pregiudicare il patrimonio sociale.

Di conseguenza, il danno al patrimonio sociale si sostanzia in un danno alla quota del socio, che vede la propria partecipazione diminuire di valore.

**C) Operazioni in pregiudizio in creditori (art. 2629 c.c.)**

È prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote, la quale è aumentata di un terzo, qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Trattasi di reato posto a salvaguardia dell'integrità del capitale sociale, quale momento di garanzia dei creditori, che punisce la condotta degli amministratori, i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando un danno ai creditori.

Pertanto, il verificarsi del danno nei confronti dei creditori, come conseguenza dello svolgimento di operazioni da parte degli amministratori in violazione delle leggi poste a tutela del credito, rappresenta il momento consumativo del reato in esame, che, quindi, individua nel danno un elemento costitutivo.

Di conseguenza, il delitto non sarebbe mai configurabile presenza di una delibera di approvazione dell'operazione che risulti inficiata da vizi che la rendano inesistente o comunque nulla.

Proprio in quest'ottica, inoltre, deve essere letta la scelta legislativa di cui al secondo comma dell'art. 2629 c.c., di individuare nel risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio una causa estintiva del reato.

In ordine all'elemento psicologico, è richiesto il dolo generico in capo ai soggetti agenti.

Si consideri, in via ulteriore, che i soci, che hanno partecipato alla delibera di riduzione di capitale o di approvazione della operazione straordinaria di fusione o scissione, possono essere chiamati a rispondere in concorso eventuale ex art. 110 c.p. insieme agli amministratori, qualora abbiano proceduto all'adozione della delibera illegittima con la consapevolezza di indurre questi ultimi a cagionare un danno ai creditori.

**D) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Il trattamento sanzionatorio del reato di corruzione tra i privati ha subito un notevole inasprimento ad opera del D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38,

che ha innalzato la cornice edittale della sanzione pecuniaria, non più ricompresa fra le 200 e le 400 quote, bensì fra le 400 e 600 quote. Inoltre, lo stesso D.lgs. 38/2017 non ha limitato il regime sanzionatorio del reato in esame alla sola sanzione pecuniaria - come per gli altri reati societari, ad eccezione del reato di istigazione alla corruzione di cui all'art. 2635-*bis* -, ma lo ha esteso alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Al pari della precedente fattispecie di *“infedeltà a seguito della dazione o promessa di utilità”*, il delitto di corruzione fra privati mira ad applicare, sia pure con le dovute differenziazioni, la tutela del modello pubblicistico di corruzione anche alla sfera privatistica, in modo da assicurare una rigida separazione degli interessi patrimoniali dell'ente da quelli dell'amministratore e creare uno statuto penale dell'impresa autosufficiente e svincolato dall'applicazione delle fattispecie in tema di pubblica amministrazione.

Introdotta con la L. 190/2012, è stata oggetto di numerosi interventi normativi ad opera del D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, e dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 e, ad oggi, risulta essere così formulato:

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa*

*pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”*

È possibile apprezzare l’ampliamento dell’ambito di operatività del reato in esame, che, in base alla nuova formulazione, prevede la punibilità, oltre che delle società, anche degli enti di diritto privato. Il ricorso da parte del legislatore ad un’accezione volutamente ampia consente, in assenza di ulteriori specificazioni, di ricomprendere nella suddetta nozione qualsiasi soggetto giuridico collettivo di natura privata, anche se privo di personalità giuridica (si pensi, a titolo meramente esemplificativo ad enti no-profit, fondazioni bancarie, partiti politici e sindacati).

Altresì ampio, appare essere il novero dei soggetti attivi del reato, inizialmente individuati nei soli apicali - amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori -, e successivamente individuati in soggetti diversi da questi ultimi. In particolare, la previsione normativa prende in considerazione, al primo comma, coloro che, all’interno della struttura organizzativa della

società o dell'ente, esercitano funzioni direttive, pur non ricoprendo una posizione apicale; e al secondo comma, coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei primi due commi.

Si badi bene che la previsione *“anche per interposta persona”* comporta che i soggetti sopra-individuati risponderanno, anche qualora ricorrano ad un intermediario per la commissione del *pactum sceleris*.

In ordine alle condotte delittuose, si assiste ad un ampliamento delle condotte tipiche con il D.lgs. n. 38/2017. In particolare:

- rispetto alla c.d. corruzione passiva, punita ai commi 1 e 2, è stata aggiunta la sollecitazione, accanto alla ricezione ed all'accettazione della promessa di denaro o altra utilità non dovuti;
- rispetto, invece, alla c.d. corruzione attiva, punita al comma 3, è stata aggiunta l'offerta, accanto alla dazione ed alla promessa di denaro o altra utilità non dovuti.

Il venir meno di qualsiasi riferimento al nocumento alla società ha determinato la trasformazione del reato in fattispecie di mera condotta.

Inoltre, la previsione dell'indebito vantaggio per sé o per altri (*“denaro o altra utilità non dovuti”*) a fronte (*“per compiere o per omettere un atto”*) della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà, consente di configurare un dolo specifico rispetto al reato in esame.

Altrettanto rilevante è il regime di procedibilità del reato, modificato con la l. n. 3/2019 - c.d. legge *“spazzacorrotti”* -, che ha soppresso la procedibilità a querela di parte. Pertanto, ad oggi, il reato di corruzione fra privati risulta essere ormai procedibile d'ufficio.

Da un'attenta analisi della predetta figura di reato e della sua evoluzione nel tempo, si evince che, ai fini della redazione di un modello che sia adeguato ed attuale rispetto ad una realtà aziendale come quella della Uni.Lav., assume rilevanza esclusivamente la sola condotta attiva descritta dalla norma al comma terzo.

Il precetto, infatti, fa riferimento solo al soggetto che *“offre, promette o dà denaro o altra utilità”* e, pertanto, ai fini della redazione del

presente modello dovrà essere presa in considerazione solo la condotta attiva del reato.

Nel caso di specie l'illecito è configurabile solo nel caso in cui l'Azienda, nelle persone degli apicali, interagisca con i soggetti indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 2635 c.c. e, dunque, solo nel caso in cui il soggetto passivo del reato sia un altro ente od una società.

**E) Istigazione alla corruzione (art. 2635-*bis*, primo comma, c.c.)**

Il regime sanzionatorio del reato di istigazione alla corruzione fra privati non è limitato alla sola sanzione pecuniaria, compresa fra le 200 e le 400 quote, ma è esteso, a differenza degli altri reati societari - ad eccezione del reato di corruzione fra privati - alle sanzioni interdittive dall'art. 9 comma 2, quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Considerato che l'art. 25-*ter* si limita a richiamare il primo comma di cui all'art. 2635-*bis*, si comprende bene che la fattispecie che determina il sorgere di un'eventuale responsabilità dell'ente si rintraccia nella sola condotta di istigazione attiva, ossia la condotta dell'estraneo, il quale, in cambio della violazione dei doveri d'ufficio e di fedeltà, offre o promette denaro o altra utilità a soggetti apicali della società o dell'ente privato, o a coloro che esercitano funzioni direttive, pur non ricoprendo posizioni apicali, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Pertanto, trattasi di reato di pericolo, che anticipa notevolmente la soglia di punibilità.

In ordine all'elemento psicologico, è richiesto il dolo specifico, in quanto la condotta deve essere preordinata alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

Con la l. n. 3/2019, è venuta meno la condizione di procedibilità, sicché il reato è ormai procedibile d'ufficio.

**F) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

È prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, aumentata di un terzo, qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Il reato può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e ai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni previste dalla legge alle predette autorità, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Il reato in oggetto può, inoltre, essere commesso dai soggetti sopra indicati qualora, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità di Vigilanza, ne ostacoli le funzioni.

Preliminarmente, si deve osservare che il generico riferimento alle autorità pubbliche di vigilanza non consente di concludere nel senso che le sole autorità il cui operato viene ad essere tutelato dalla disposizione in esame debbano essere individuate nelle sole autorità operanti nell'ambito dei mercati finanziari - come la Banca d'Italia o la CONSOB -. In questo senso, si è pronunciata la giurisprudenza, la quale ha concluso che la norma in esame tutela qualsiasi autorità di vigilanza (si cita, a sostegno, Cass., sez.

V, 31 ottobre 2014, n. 262629, in relazione alla Federazione Italiana Gioco Calcio).

Non a caso, la previsione di un siffatto reato è dovuta alla progressiva introduzione, a partire dalla riforma del 1974, di un sistema di “controllo” sui soggetti societari affidato ad un’Autorità di Vigilanza, che ha comportato l’introduzione nell’ordinamento di una serie di novità.

La facoltà di intervento propria delle autorità di settore comporta l’attribuzione ai diversi Garanti di poteri ispettivi, di controllo e di richiesta di informazioni, poteri chiaramente strumentali allo svolgimento dell’attività affidata. Da ciò ne discende l’esigenza di garantire anche la continuità e la qualità del flusso informativo.

Il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità di Vigilanza è un reato di mera condotta che si consuma nel momento in cui viene celata all'Autorità la realtà economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti sottoposti al controllo.

Affinché la fattispecie possa dirsi configurata, occorre pertanto che la condotta posta in essere dall’agente determini, con collegamento eziologico, l’effetto che la norma intende impedire (nel caso di specie, ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Il reato che ci occupa è delitto a forma libera: l’evento richiesto può, infatti, esser cagionato *“in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità”*.

La norma, inoltre, non prevede la perseguibilità a querela del delitto in oggetto, sicché quest’ultimo è procedibile d’ufficio.

Nella prima parte della norma l’ostacolo assume il ruolo di fine ultimo dell’azione, nell’ambito del dolo specifico, con la conseguenza di riflettersi anche sulla condotta, nel senso di modellarla in forme congrue ed in concreto adeguate rispetto al perseguimento del fine. Si ritiene, dunque, che il dolo specifico non possa semplicemente servire a far risaltare l’intenzione dell’agente (come spesso accade di leggere nelle pronunce giurisprudenziali), con le conseguenze, ben note, di una scarsa possibilità di accertamento e di una assai limitata selettività effettiva.

Nella seconda parte dell'art. 2638 c.c. il legislatore parifica, quanto a trattamento sanzionatorio, la condotta di ostacolo, producendo un netto rafforzamento della tutela rispetto alla situazione preesistente, sovente affidata al modello contravvenzionale.

Per quanto riguarda la condotta, ulteriori elementi sono descritti con evidenti sottrazioni rispetto alla nuova ipotesi di false comunicazioni sociali, così aumentando ulteriormente la distanza tra le due figure, a differenza di quanto accadeva nel passato. La sanzione penale è prevista per l'esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero. Ciò posto, in tema di false comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, premesso che esiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'abrogato art. 134 del D.L.vo n. 385/1993 e quella prevista dall'art. 2638 c.c., quale novellato dal D.L.vo n. 61/2002, deve ritenersi tuttora configurabile il reato anche nel caso in cui la falsità sia contenuta in giudizi estimativi delle poste di bilancio, atteso che dal novero dei *“fatti materiali”* indicati dall'attuale norma incriminatrice come possibile oggetto della falsità, vanno escluse soltanto le previsioni o congetture prospettate come tali, vale a dire quali apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo, e l'espressione, riferita agli stessi fatti, «ancorché soggetti a valutazione» va intesa in senso concessivo, per cui, in ultima analisi, l'oggetto della vigente norma incriminatrice viene a corrispondere a quello della precedente, che prevedeva come reato la comunicazione all'Autorità di Vigilanza di *“fatti non corrispondenti al vero”* (Cass. Pen. n. 44702/2005). Il comma 2 della fattispecie, invece, punisce l'attività di mero ostacolo, che integra il reato anche nel caso in cui si tratti di omessa comunicazione di informazioni dovute.

Ai fini della sussistenza del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza mediante l'occultamento di fatti, non solo è necessario che gli stessi siano rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, e che la loro comunicazione sia effettivamente pertinente all'interpello dell'ente di vigilanza, ma altresì che la condotta sia corredata dal ricorso a mezzi fraudolenti e non si risolva nel semplice

silenzio sulla loro esistenza. Se nella prima l'ostacolo è l'oggetto del dolo specifico, nella previsione del 2° comma la condotta è direttamente definita in termini di ostacolo, consapevolmente frapposto alle funzioni di vigilanza.

In tale ulteriore ipotesi possono entrare anche attività materiali diverse, ad esempio l'occultamento di documenti o la distruzione dei medesimi.

**6. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, art. 603-bis c.p. (art. 25-*quiquies*).**

È prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Si applicano, altresì, le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Commette il reato chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

L'identificazione della manodopera come destinataria dell'attività illecita di reclutamento e di sfruttamento consente di ravvisare i beni giuridici tutelati in via primaria nella personalità individuale o *status libertatis*, inteso quale complesso di diritti e prerogative proprie di ogni individuo alla base dell'esercizio delle singole libertà, ed in via secondaria nella genuina concorrenza tra le imprese.

Elemento costitutivo essenziale è costituito dallo stato di bisogno, che va identificato non con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo e, cioè una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose (Cass. Pen., Sez. IV, 22 giugno 2021, n. 24441).

L'approfittamento dello stato di bisogno deve essere accompagnato dallo sfruttamento dei prestatori di lavoro, che si desume sulla base di alcuni indici:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p., è sufficiente la sussistenza di anche uno soltanto degli indici dello sfruttamento presenti nella disposizione e l'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori può ricavarsi dalla condizione di clandestinità degli

stessi, che li rende disposti a lavorare in condizioni disagiati (Cass. Pen, sez. V, 12/01/2018, n.17939).

Sul versante soggettivo, si ravvisa il dolo specifico consistente nell'approfittamento dello stato di bisogno, in quanto non basterebbe infatti la coscienza e volontà di "sfruttare" i lavoratori con le modalità descritte dalla norma, ma è richiesta la consapevole volontà di approfittare di una condizione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo.

**7. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro (art. 25-septies).**

Sono previste sia sanzioni pecuniarie che misure interdittive che variano in relazione al reato presupposto. In particolare:

- Art. 583 c.p.: si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote. Si applicano, altresì, per una durata non inferiore ad un anno le seguenti sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

- Art. 589 c.p. commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro: si applica la sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

In caso di condanna applicano, altresì, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno le seguenti sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- Art 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: si applica la sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

In caso di condanna applicano, altresì, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno le seguenti sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- Art. 590, terzo comma, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: si applica la sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.

In caso di condanna applicano, altresì, per una durata non superiore a sei mesi le seguenti sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 25-*septies* è stato originariamente previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 3 agosto 2007 n. 123 (misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia), come risposta al triste fenomeno delle morti bianche, nonché dei numerosi infortuni sul lavoro. Successivamente in attuazione della delega in materia di sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, ha previsto il testo finale dell'articolo in commento.

La ratio sottesa all'introduzione della disposizione in oggetto è di "responsabilizzare" l'ente per le violazioni delle norme antinfortunistiche, al fine di chiamare in causa non il datore di lavoro quale persona fisica, quanto l'ente stesso, non solo nella veste di responsabile civile, ma soprattutto come garante dell'incolumità e della vita dei lavoratori.

Non per niente lo stesso prende in considerazione le ipotesi dell'omicidio colposo, delle lesioni personali colpose gravi o gravissime, così come previste dal codice penale, commessi però con violazione dell'art. 55 comma 1, del testo unico sulla sicurezza, ossia ancorché l'azienda o l'unità produttiva rientri tra le categorie di enti in cui è obbligatoria l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione.

È bene specificare che, a norma del codice penale, la lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima, se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.";

Il reato di omicidio colposo, invece, è previsto dall'art. 589 del Codice Penale: *"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"*.

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.: *"[...] il delitto è [...] colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"*.

Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno ripetutamente affrontato il tema della compatibilità della responsabilità amministrativa - che presuppone che vi sia un interesse e vantaggio per l'ente - e la natura colposa di suddetti reati. Ciò in quanto, in termini teorici ed astratti appare difficilmente comprensibile un qualsivoglia vantaggio o interesse dell'ente rispetto all'evento lesioni o morte di un lavoratore.

Tuttavia, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta sul punto ritenendo legittima l'imputazione nei confronti dell'ente anche relativamente ai reati colposi in parola.

In particolare, la Suprema Corte (Cass. Pen. S.U. n. 38343) affrontando tale problema ha ritenuto che i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi di evento, vadano di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiusuridico, essendo ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela o addirittura preveda l'evento che ne può derivare pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali e strategiche dell'ente.

Sempre secondo la Corte, il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato apprezzabile *ex ante*, al momento del

fatto, secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo e che il criterio del vantaggio abbia una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post* sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.

Ciò posto, la problematica più rilevante, per quello che in questa sede interessa è quella di individuare i criteri attraverso i quali si possa stabilire, anche per evitare che si determini una forma di responsabilità oggettiva, se una condotta sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Una recente decisione di merito (Tribunale di Trento, in composizione monocratica 12/18 marzo 2015), ha affrontato detta questione ritenendo la necessità che sia dimostrato un particolare legame di pertinenza tra la condotta omissiva del o dei responsabili penali e l'interesse dell'ente, obiettivamente inteso. In sostanza, una condotta colposa coinvolge e determina la responsabilità dell'ente solo se esso consegue consapevolmente (e quindi con piena volontà e rappresentazione) un interesse o un vantaggio oggettivo dell'Ente, quello di risparmiare una somma significativa nella predisposizione delle misure di prevenzione e sicurezza. In altri termini, non basta che si affermi apoditticamente l'esistenza di un generico interesse o vantaggio per l'ente ma, invece, occorre che l'omissione sia stata consumata in adempimento di una dolosa o almeno consapevole scelta di risparmio aziendale in materia di sicurezza e non per banale negligenza o imperizia.

Tale impostazione si inserisce nel quadro di varie precedenti decisioni assunte dai Giudici di merito, tra le quali merita di essere ricordata quella assunta da GUP presso il Tribunale di Cagliari il 4 luglio 2011.

Secondo l'estensore della sentenza, perché la condotta possa ritenersi nell'interesse dell'ente deve trattarsi innanzitutto di un'azione o omissione consapevole e volontaria, inoltre, la volontarietà della condotta non deve derivare da una semplice sottovalutazione dei rischi o da una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie ma deve –

oggettivamente – rilevare una tensione finalistica verso un obiettivo di risparmio di costi aziendali che può o meno essere effettivamente conseguito.

Ciò consente di evitare, una volta escluso un interesse personale dell'agente, che ogni delitto di omicidio e lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro sia addebitale *tout court* all'ente.

Pertanto, non è imputabile all'ente la condotta colposa che, pur non essendo diretta a soddisfare un interesse personale dell'agente, non sia neppure volontaria e finalisticamente orientata dall'interesse dell'ente.

#### **8. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 25-octies).**

Il Decreto Legislativo 231/07 (di recepimento della direttiva 2005/60/CE), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, introduce (art. 63, co. 3), per qualsiasi tipologia di società, i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01 (art. 25-octies).

Invero, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (già rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/200 esclusivamente se realizzati transnazionalmente, ex art. 10 L. 146/06), a seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, unitamente alla ricettazione, divengono rilevanti anche su base nazionale.

##### **A) Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Commette tale delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il delitto si consuma quando l'agente ha compiuto uno dei fatti sopra indicati (acquistato, ricevuto, occultato) e, secondo la giurisprudenza prevalente, il tentativo è senz'altro configurabile.

L'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo specifico, ovvero dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnato dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto. Trattandosi di "reato istantaneo", ovvero che si consuma nel momento stesso in cui l'agente consegue la cosa, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza, ai fini della perseguibilità in Italia, del luogo in cui viene accertata la detenzione della res.

Chi acquista dal ricettatore, consapevole della provenienza delittuosa della cosa, commette, a sua volta, ricettazione.

Ciò posto, dunque, è assolutamente configurabile la c.d. "ricettazione a catena".

È importante distinguere il delitto de quo dalla diversa ipotesi contravvenzionale dell'incauto acquisto.

Il criterio distintivo tra le due ipotesi è da ricercarsi nell'elemento intenzionale, che, nell'ipotesi dell'incauto acquisto, è costituito dal colposo mancato accertamento della provenienza delittuosa della cosa; nella ricettazione, invece, si concreta nella certezza da parte dell'agente di quella provenienza.

#### **B) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

La Legge n. 328 del 1993 ha sostituito il testo dell'art. 648-bis c.p. (già precedentemente modificato dall'art. 23 della L. 19.3.1990, n. 55) che attualmente così dispone: *"Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni, od altre utilità, provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito..."*.

Dall'esame del testo della norma si rileva che non viene punito solo chi sostituisce o trasferisce denaro, beni od altre utilità, ma anche chi si limita ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza.

Per quel che concerne l'elemento soggettivo, in tema di riciclaggio, la scienza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da determinati delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione della certezza che, i beni ricevuti per la sostituzione, siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata.

Inoltre, mentre in passato la condotta riguardava solo il provento di talune tassative ipotesi di reato, oggi la fattispecie è applicabile a qualsiasi delitto non colposo. Per i delitti per i quali la pena della reclusione è inferiore nel massimo a 5 anni, il legislatore ha previsto un'ipotesi di riciclaggio attenuata (art. 648 bis comma 3 c.p.).

Di contro la nuova formulazione prevede l'aggravante specifica se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, di un'attività svolta, cioè, in maniera stabile e per la quale sia previsto un compenso economico.

**C) Impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

L'art. 24 della L. 19.3.1990, n. 55 ha inserito, l'art 648-ter, punendo *“chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli art. 648 e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, o dai delitti concernenti la produzione ed il traffico di stupefacenti o psicotrope”*.

L'art. 5 della già menzionata L. 328/1993 ha, inoltre, provveduto ad adeguare il dettato normativo dell'art. 68 ter, alle modifiche introdotte all'art. 648 bis c.p., eliminando il riferimento a singole ipotesi di reato e sostituendolo con il termine *“delitto”* idoneo a comprendere molte altre ipotesi criminose.

Si tratta di una nuova fattispecie penale che si differenzia dall'ipotesi del riciclaggio poiché, mentre quest'ultimo prevede la sola sostituzione, questa configura altresì l'impiego in attività economiche e finanziarie.

**9. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*).**

**A) Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore Art. 171-*bis* L. 633/41.**

Tale fattispecie di reato prevede che chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), sia soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

La norma, inoltre, punisce al comma secondo chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunica, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati, sia soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

In merito alla condotta prevista dal comma 1° dell'art. 171-*bis* l. n. 633 del 1941 (integrata dai d.lg. n. 518 del 1992 e n. 169 del 1999) in tema di duplicazione abusiva, a fini di lucro, di programmi per elaboratori e in tema di vendita dei programmi medesimi - a tutela del copyright intellettuale - si evidenzia come la stessa sia ravvisabile ove risulti provato che i programmi duplicati siano stati illecitamente acquistati da chi li ha venduti e non risulti, invece, l'acquisizione dei programmi stessi attraverso canali di diffusione gratuita del software.

In particolare, la condotta specifica di duplicazione di programmi prevista, consiste nelle seguenti fattispecie:

- realizzazione di una copia identica del programma, che al più comprende eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio;

- duplicazione di una sola parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso;

- utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore;

- "download" di opere protette dal diritto d'autore su un "server" FTP e, da qui, sui computer di altri utenti.

È rilevante evidenziare che, secondo la giurisprudenza, la semplice detenzione di programmi per elaboratore, privi delle relative licenze d'uso, senza che vi sia stato alcun ulteriore accertamento idoneo a provare, con sufficiente certezza, sia l'origine illecita dei programmi medesimi, sia la consapevolezza di tale illiceità, non può ritenersi da sola condotta sufficiente ad integrare il delitto di cui all'art. 171-*bis*, comma 1, L. n. 633/1941.

Relativamente alla condotta descritta dal comma 2° deve rilevarsi che l'illiceità della condotta non possa ascriversi all'esercizio ordinario delle attività di interrogazione per uso privato compiute da parte degli utenti a ciò autorizzati e sul presupposto di una gestione normale della banca dati; essa scatta solo a condizione che si travalichino i limiti gestionali della

raccolta o si determini un danno al costituente, come accade ad esempio in ipotesi di estrazione e reimpiego per uso commerciale e finalizzati a concorrere slealmente con il prodotto del costituente.

Ancora, sussiste il “*fumus*” nel reato in oggetto qualora i programmi installati siano privi di licenza, desumendosi il fine di lucro dall’abusiva duplicazione degli stessi. Tale delitto può agevolmente concorrere con quello di ricettazione, in quanto gli stessi hanno obiettività giuridiche diverse e proteggono sfere giuridiche differenti; sicché allorquando esse sono ravvisabili in un unico comportamento del reo, costui realizza un’ipotesi di concorso formale, non potendo nessuna delle due ipotesi essere assorbita dall’altra.

**10. Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-*decies*).**

L’articolo 377 *bis* c.p., introdotto dall’art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, in materia di giusto processo, recita “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*”.

Analizzando le predette fattispecie si può osservare che il bene giuridico tutelato è rappresentato dall’interesse alla genuinità della prova, e dal corretto svolgimento dell’amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne atte a turbare la ricerca della verità nel processo.

L’elemento psicologico del reato de quo si sostanzia nel dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l’ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Si tratta di un reato comune, a forma vincolata, avente natura di pericolo e di mera condotta; è, altresì, configurabile il tentativo. Sul punto la Suprema Corte ha, di recente, enucleato il seguente principio di diritto: *“La fattispecie penale di cui all’art. 377 bis codice penale, costituisce una figura di reato di evento/danno per il quale, a differenza della autonoma ipotesi di subornazione (rubrica ora sostituita con le parole di Intralcio alla giustizia), prevista dall’art. 377 codice penale, è configurabile il tentativo”* (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 2 ottobre 2006, n. 32633).

Più in dettaglio, la fattispecie penale incriminatrice di cui in oggetto ha anche una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non sia riconducibile ad un’altra figura criminosa.

In merito all’elemento oggettivo del reato, lo stesso è rappresentato da una condotta che consiste nell’uso della violenza o minaccia, oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

L’induzione a non rendere dichiarazioni, od a rendere dichiarazioni mendaci, deve essere compiuta alternativamente con violenza (coazione fisica o morale), minaccia, offerta di denaro o di altra utilità, promessa di denaro o di altra utilità.

Si aggiunga che, per completezza espositiva, affinché l’ipotesi criminosa di cui all’art. 377-bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

Per ciò che concerne gli aspetti procedurali del reato di cui in oggetto deve evidenziarsi che trattasi di un reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica (art. 33-ter), procedibile d’ufficio (art. 50 c.p.p.), ed in cui la misura precautelare dell’arresto è facoltativa soltanto in flagranza di reato mentre, invece, il fermo di indiziato di delitto non viene consentito. Inoltre, per il reato de quo viene consentita la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), così come tutte le altre misure cautelari personali.

L'ulteriore ratio dell'art. 377-*bis* c.p. consiste, infine, nel garantire che, tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento, non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

#### **11. Reati ambientali (art. 25-*undecies*).**

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011 ha introdotto l'art. 25-*undecies* dal titolo "*Reati Ambientali*" nel novero dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in recepimento delle direttive 2008/99/CE, 2009/123/CE (che modificava la direttiva 2005/35/CE).

Per effetto di tale modifica legislativa, i principali reati ambientali sono stati aggiunti nel catalogo dei reati da cui può derivare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In considerazione dell'attività svolta dalla Uni.Lav., si è ritenuto di non prendere in considerazione i reati di cui agli artt. 727-*bis* c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), 733-*bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), art. 1 e 2 L. n. 150/1992 (Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette), art. 8 D. Lgs. n. 202/2007 (Inquinamento doloso provocato da navi), art. 9 D. Lgs. n. 202/2007 (Inquinamento colposo provocato da navi).

Dell'elenco previsto nell'art. 25-*undecies* D.lgs. 231/2001 si è ritenuto, invece, prestare particolare attenzione alle attività aziendali in seno alle quali potrebbe esistere un rischio rispetto alla commissione dei reati, ovvero l'art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee); art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari); Art. 260 D. Lgs n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); art. 260-*bis* D. Lgs. 152/2006 (False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche

chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti).

**A) Art. 256 D. LGS del 03/04/2006 n. 152**

La fattispecie di reato prevista al primo comma del suddetto articolo si riferisce allo svolgimento di attività di gestione dei rifiuti in difetto dei prescritti titoli abilitativi o dalle previste comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 D.lgs 152/2006.

E' necessario, in via preliminare, rammentare che, mentre per le attività comportanti maggior rischio è previsto il regime autorizzativo (realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, anche pericolosi) per le altre "meno rischiose" è prevista l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (svolgimento di attività di raccolta e trasporto pericolosi e non prodotti da terzi, la bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi, la gestione di impianti di smaltimento e recupero di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero nei limiti di cui all'art. 208 comma 15 stesso decreto) o l'esperimento delle c.d. procedure semplificate di cui agli artt. 214 e segg. stesso decreto.

Per ciò che concerne le condotte penalmente rilevanti, le stesse possono individuarsi nell'attività di:

- raccolta (consistente nell'operazione di prelievo, cernita, raggruppamento, finalizzati al trasposto);
- trasporto (al cui proposito la giurisprudenza ha puntualizzato che esso è autonomamente azionato, senza che rilevi l'effettivo e successivo scarico);
- recupero (consistente nel complesso delle operazioni volte a generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti. Si tratta all'evidenza di attività finalizzata alla produzione di un nuovo oggetto o di una nuova sostanza);

- smaltimento (attività che include ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale, un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta);
- commercio ed intermediazione.

Con riferimento al concetto di gestione del rifiuto, la Giurisprudenza ha avuto in più occasioni modo di precisare che tale concetto deve intendersi in senso ampio *“comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione del rifiuto”*.

Da ciò discende che la gestione del rifiuto non è intesa in senso imprenditoriale ed è del tutto irrilevante il profitto economico.

In merito al titolo abilitativo deve rilevarsi che, lo stesso deve essere specificamente attribuito al soggetto fisico o giuridico che svolge l'attività, con specifico all'ambito spaziale in cui viene effettivamente svolta l'attività ed i termini della sua efficacia non devono essere scaduti.

La seconda fattispecie di reato prevista riguarda l'abbandono incontrollato o l'immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti effettuati dai titolari di impresa.

Nonostante la legge non definisca in modo specifico dette attività, la giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che il concetto di abbandono differisce da quello di discarica, sotto il profilo del carattere discontinuo ed occasionale del primo rispetto al secondo, che è, invece, caratterizzato, invece, da un'attività sistematica, abituale e comunque svolta con maggiore organizzazione.

È stato precisato, inoltre, che per deposito deve intendersi l'attività di accumulo provvisorio preordinato allo svolgimento di attività di gestione in momenti successivi; mentre per immissione nelle acque, tutte le operazioni di rilascio episodico in acque superficiali o sotterranee di qualsiasi rifiuto sia solido che liquido.

E' molto importante, in detta materia, la distinzione tra l'attività di abbandono e quella di deposito temporaneo (attività consentita e disciplinata dall'art. 183, comma 1° lett. m) stesso decreto) che consiste nel

raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti nel rispetto di molteplici condizioni relative non solo alle modalità esecutive ma anche la periodicità con cui avviare i rifiuti alle operazioni di recupero e smaltimento.

Nell'ambito della differenza tra abbandono e deposito incontrollato, si configura la condotta di abbandono nei casi di superamento dei termini di cui all'art. 183, dovendosi parlare di deposito non controllato nei casi in cui non vengano rispettate le prescrizioni in ordine al quantitativo massimo di rifiuti suscettibili di essere depositati in modo temporaneo, ovvero qualora non vengano rispettate le altre disposizioni relative alle modalità operative di accumulo prescritte dalla legge.

In ordine al reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, devono analizzarsi diversi aspetti.

1) Le condizioni per le quali può considerarsi configurata una discarica abusiva.

La definizione di discarica è contenuta nell'art. 2 comma 1, lett. b) del D. lgs. 36/03, in base al quale si deve definire discarica *“l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno”*.

Tale nozione va integrata con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero che per discarica debba intendersi quell'area che per effetto di una condotta ripetuta di scarico, divenga deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività in considerazione della quantità considerevole degli stessi e dello spazio occupato.

Pertanto, ciò che rileva è l'accumulo dei rifiuti per un tempo considerevole e comunque non determinato, senza che si possa invocare la provvisorietà in attesa di trasferimento da attuare in tempi lunghi.

Ma vi è più, perché possa parlarsi di discarica, è necessario un ulteriore elemento, ovvero la trasformazione dell'area caratterizzata da un certo degrado dello stato dei luoghi.

2) In merito alla condotta di realizzazione di una discarica, la stessa consiste nella destinazione e nell'allestimento di una determinata area con l'effettuazione di una serie di opere, quali a titolo esemplificativo, lo spianamento del terreno, l'apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione.

3) In relazione alla condotta di gestione di una discarica, detta attività consiste nell'attivazione di un'organizzazione articolata o rudimentale di persone, cose o macchine diretta al funzionamento della discarica.

Secondo un indirizzo minoritario della Cassazione, tale condotta si realizzerebbe anche attraverso comportamenti omissivi consistenti semplicemente nel tollerare lo stato di fatto che costituisce reato.

Altra condotta sanzionata è quella di miscelazione dei rifiuti che consiste nel miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con altri non pericolosi.

Con l'espressione miscelazione deve intendersi l'attività di unione e mescolatura di rifiuti attuata in modo indistinto sì che l'effetto sia quello di rendere complessa se non impossibile la materiale distinzione tra le varie categorie di rifiuti.

**B) Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee)**

Con la suddetta norma viene punito il reato di omessa bonifica. Per comprendere, ovviamente con l'approfondimento minimo richiesto in questa sede, ed individuare l'attività in relazione alla quale – ovvero in mancanza della quale – può sorgere il rischio di commissione del suddetto reato, è necessario fare riferimento all'art. 242 dello stesso decreto ed alle procedure ivi descritte.

In particolare, la procedura di salvaguardia è indicata specificamente all'art. 242 del D.Lgs. e prevede numerosi passaggi e può così sintetizzarsi:

- OBBLIGO DI ATTIVARSI:

a) nel caso in cui si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito;

b) ai fini della individuazione di contaminazioni pregresse che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione attuale;

- INIZIATIVE DA ASSUMERE nell'immediatezza:

Il responsabile dell'inquinamento deve mettere in opera entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304 comma 2°.

- ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA COMUNICAZIONE:

Il responsabile dell'inquinamento – dopo aver attuato le necessarie misure di prevenzione – deve verificare il livello delle CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ovvero i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica.

Se detto livello non è superato si provvede al ripristino della zona contaminata dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.

Se, al contrario, viene superato, anche per un solo parametro (sito potenzialmente contaminato), è necessario:

A) effettuare l'immediata comunicazione con l'indicazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza adottate;

B) presentare il piano di caratterizzazione.

Per comprendere in cosa consista il piano di caratterizzazione si faccia riferimento alla premessa dell'allegato 2 al titolo V del decreto: *“La caratterizzazione ambientale di un sito è identificabile con l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico*

*delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito”.*

Le attività di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche Autorità in un quadro realistico e condiviso delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse.

Si compone di sei fasi:

1. ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito;
2. elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
3. esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti;
4. elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
5. elaborazione del Modello Concettuale Definitivo;
6. identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili - sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell'analisi di rischio - calcolati mediante analisi di rischio eseguita secondo i criteri di cui in allegato.

Sulla base dei risultati della caratterizzazione si procede all'analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle CSR con le conseguenti possibilità:

A) La concentrazione dei contaminanti è inferiore alle CSR, la Conferenza dei Servizi dichiara chiuso positivamente il procedimento ed in ogni caso possono essere prescritte attività di monitoraggio del sito.

B) La concentrazione dei contaminanti risulta superiore, è quindi necessaria la bonifica.

La responsabilità per il reato di cui all'art. 257 è strettamente collegata al rispetto delle procedure indicate nel sopra trascritto art. 242.

In particolare, il reato previsto nella prima parte della norma, consiste nell'omessa bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, il cui inquinamento si sia verificato con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio.

La condotta penalmente rilevante non è costituita dal pericolo, pur concreto ed attuale, di inquinamento ma dalla causazione effettiva dell'inquinamento, rilevato con il superamento della concentrazione della soglia di rischio e cioè dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica.

Nonostante quanto sopra dedotto, il legislatore prende in considerazione le situazioni di pericolo di inquinamento tanto che l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 devono essere avviate.

Altra ipotesi di reato prevista dalla norma è quella consistente nella mancata effettuazione della comunicazione alle Autorità Territoriali del verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.

**C) Art. 258, comma 4°, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006**

Prevede la punibilità di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

**D) Art. 260 D. Lgs. n. 152/2006**

Prevede la punibilità di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

**E) Art. 260-bis D. Lgs. n. 152/2006**

È necessario premettere che il sistema SISTRI non è ancora operativo.

Fatta questa necessaria premessa, la norma in parola prevede la punibilità dei soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del decreto, nei termini ivi previsti.

È prevista, inoltre, la punibilità: per chiunque ometta di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento; dei soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Infine, è punito colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Solo per completezza, si segnala che non risponde delle violazioni amministrative di cui all'art. 260 bis chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1.

## **12. Impegno di cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art 25-*duodecies*).**

È prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Detta ipotesi di reato è stata introdotta con l'art 22 del D.Lgs. 286/98 (T.U. immigrazione) e, con il D. Lgs. 190/12 è stato introdotto tra i reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/01, limitatamente all'ipotesi aggravata di cui al comma 12-*bis* del citato art. 22.

È prevista la responsabilità dell'ente nell'ipotesi di impiego di cittadini di paesi terzi c.d. irregolari qualora (ipotesi aggravata):

- il numero di lavoratori irregolari superiore a tre;
- vi sia l'impiego di minori in età non lavorativa;
- vi sia la sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

### **13. Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*).**

La l. 19 dicembre 2019, n. 157 (di conversione del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124) ha introdotto l'art. 25-*quinqüesdecies*, estendendo il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni delitti tributari previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n.74.

Con il successivo d.lgs. 14 luglio 2020, n.75, il novero dei delitti tributari elencati dall'art. 25-*quinqüesdecies* è stato ulteriormente ampliato, in attuazione della direttiva UE 2017/1371, c.d. direttiva PIF, relativa alla lotta alla frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Attraverso i due interventi di riforma, il legislatore ha inteso includere nel catalogo 231 i reati tributari, rispetto ai quali è pertanto configurabile la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

#### **A) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 comma 1 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74**

È prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si applicano, altresì, le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Commette il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Trattasi di reato di pericolo, finalizzato a salvaguardare l'interesse fiscale alla completa percezione del tributo dovuto dal contribuente. In questo senso, si è espresso il giudice di legittimità, che ha ravvisato l'oggetto giuridico della tutela penale nell'interesse erariale all'integrale riscossione delle imposte dovute, piuttosto che nella generica trasparenza fiscale (Cass. Pen. Sez. Un., 25/10/200, n. 27).

Nonostante l'utilizzo del pronome chiunque, il delitto in esame ha natura di reato proprio, in quanto per la sua configurazione è richiesto che l'autore della materiale condotta sia gravato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Pertanto, nel novero dei soggetti attivi rientrano anche coloro che presentano le dichiarazioni per conto di altri, in qualità di rappresentante legale o negoziale di persone fisiche ovvero di amministratore, liquidatore o rappresentante di società od enti, nonché sostituto di imposta.

Costituisce la fattispecie ontologicamente più grave, in quanto non solo l'agente dichiara il falso, ma supporta la propria condotta mediante un impianto contabile, o più genericamente documentale, diretto a sviare o ostacolare la successiva attività di accertamento dell'Amministrazione, avvalorando in modo artificioso l'inveritiera prospettazione di dati inseriti nella dichiarazione.

In particolare, la condotta presenta una struttura bifasica:

- una prima fase, di carattere propedeutico, in cui il soggetto agente raccoglie o riceve la documentazione inwertiera e se ne avvale registrandola nelle scritture contabili obbligatorie o conservandola come prova da far valere contro l'Amministrazione finanziaria nell'eventualità di un accertamento;
- una seconda fase, in cui il soggetto agente presenta la dichiarazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nella quale è recepita la falsa rappresentazione di cui la documentazione fittizia costituisce il supporto.

Tuttavia, il reato, avendo natura istantanea, si consuma solo al momento della presentazione della dichiarazione, in quanto il legislatore mira a reprimere le sole condotte correlate alla lesione degli interessi fiscali, rinunciando invece a perseguire quelle di carattere meramente preparatorio o formale, che, invece, risultano semplicemente prodromiche all'effettiva lesione del bene giuridico protetto.

Di conseguenza, non sono punibili quelle condotte di semplice acquisizione e possesso di documentazione fiscale mendace non seguite dall'indicazione degli elementi passivi fittizi ad esse ricollegabili in una delle dichiarazioni previste dalla norma.

L'oggetto materiale del reato si individua nelle fatture e negli altri documenti per operazioni inesistenti, intendendosi le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (inesistenza oggettiva) o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale (sovrappatturazione), ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (inesistenza soggettiva). Di fatto, oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza fra la realtà commerciale e sua espressione documentale (Cass. Pen., Sez. III, 2/12/ 2015, n. 51027).

Analogamente, si considerano inesistenti quelle operazioni aventi una qualificazione giuridica diversa, qualora sia indicato il compimento di

un negozio giuridico diverso da quello posto in essere nella realtà. In relazione alla cosiddetta operazione dissimulata, l'elemento di discrimen fra l'operatività dell'art. 2 e dell'art. 3 si ravvisa, secondo la giurisprudenza, non nell'operazione svolta, ma nel tipo di documento, sicché l'art. 3 trova applicazione nelle operazioni oggettivamente e soggettivamente dissimulate, solo nell'ipotesi in cui il responsabile si avvarrà di documenti diversi da quelli indicati dall'art. 2.

Sul piano dell'elemento psicologico, è richiesto il dolo specifico, consistente nella finalità evasiva, che, come rilevato dal giudice di legittimità, non sussiste qualora la condotta posta in essere dal contribuente sia frutto di un mero errore contabile e facente comunque riferimento ad un'operazione realmente effettuata (Cass. Pen., Sez. III, 17/10/2012, n. 16453).

**B) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 comma 2-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n.74**

È prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. Nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si applicano, altresì, le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Commette il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, il cui ammontare risulti essere inferiore a euro centomila.

La fattispecie è stata introdotta dalla l. 19 dicembre 2019, n.157 e l'orientamento prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, qualifica la

nuova ipotesi delittuosa di cui al comma 2-*bis* dell'art. 2 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n.74 come diversa ed autonoma da quella prevista dal primo comma.

**C) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74**

È prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si applicano, altresì, le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La rinnovata formulazione dell'art. 3 ad opera del d.lgs. 158/2015 ha esteso i confini applicativi della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sia sul versante soggettivo che oggettivo.

Nondimeno, permane il carattere residuale della fattispecie in esame rispetto a quella di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2, in forza della mancata soppressione della clausola di riserva contenuta nell'incipit dell'art. 3, riferibile proprio alla suddetta fattispecie.

La relativa scelta legislativa denota la precisa volontà di sanzionare tutte le ipotesi di fraudolenza, comprese quelle condotte diverse ed ulteriori da quelle aventi ad oggetto fatture o documenti contabili falsi, che comunque costituiscono un ostacolo all'attività di accertamento, minando l'interesse erariale all'integrale e tempestiva percezione del tributo.

Sul versante soggettivo, pur mantenendo la natura di reato proprio, il delitto considerato non è più esclusivamente imputabile ai soli contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ma a qualsiasi contribuente tenuto a presentare la dichiarazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Sul versante oggettivo, invece, la condotta penalmente rilevante è una condotta di tipo commissivo, strutturalmente complessa, bifasica e non più trifasica.

Pertanto, si distingue una fase propedeutica, che si attua in via alternativa attraverso:

- il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, da intendersi come le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- l'avvalersi di documenti falsi – registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria – o altri mezzi fraudolenti – condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà – volti ad ostacolare e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria. Si precisa che non possono configurarsi come mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La seconda fase si concretizza nell'indicazione, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti ritenuti fittizi.

Nondimeno, la configurabilità della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici richiede il superamento congiunto di due soglie di punibilità:

- una quantitativa, relativa all'imposta evasa, la quale deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- una proporzionale, riguardante l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, il quale, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

In ordine all'elemento psicologico, il dolo specifico si ravvisa nella finalità evasiva e deve ricomprende anche il superamento delle soglie, nel senso che il soggetto agente si deve configurare e prefiggere il superamento delle soglie di punibilità, trattandosi di elementi costitutivi, e non mere condizioni obiettive di punibilità, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 37424/13).

Quale reato istantaneo, il reato si consuma solo ed esclusivamente al momento della presentazione della dichiarazione. Di conseguenza, si considerano irrilevanti le condotte prodromiche alla commissione del delitto che non siano seguite dalla presentazione di una dichiarazione mendace.

**D) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti  
dall'art. 8 comma 1 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74**

È prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si applicano, altresì, le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Commette il reato chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La fattispecie in esame si qualifica come un reato di pericolo, e precisamente di pericolo in astratto, che si propone la tutela dell'interesse dell'erario a non veder ostacolata l'attività di accertamento fiscale ed anche la conseguente percezione del tributo.

Non è richiesta alcuna qualifica soggettiva particolare per i soggetti agenti, trattandosi di un reato comune, la cui condotta è imputabile anche a chi apparentemente è imprenditore o lavoratore autonomo, come avviene nell'ambito delle frodi carosello o delle c.d. cartiere, fenomeno che la previsione di cui all'art. 8 intende contrastare.

La condotta penalmente rilevante è di tipo commissivo e prevede l'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ossia l'uscita materiale del documento fiscale mendace dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione ad un terzo potenziale utilizzatore che non abbia partecipato alla realizzazione del documento falso.

Nondimeno, il reato non si realizza se la fattura o il documento, seppur falsamente predisposti e compilati, non vengono poi consegnati e spediti ad altri. Pertanto, il momento consumativo si ravvisa nell'emissione della fattura o del documento falso.

Qualora siano emesse o rilasciate più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta, si considera integrata un'unica fattispecie criminosa.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, in quanto la condotta è integrata se posta in essere per il solo perseguimento di finalità evasive, ma non per finalità ulteriori e diverse - per ottenere finanziamenti, sovvenzioni o per dissimulare l'origine delittuosa di un bene -.

**E) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti  
dall'art. 8 comma 2-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74**

È prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. Nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si applicano, altresì, le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Commette il reato chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

La fattispecie è stata introdotta dalla l. 19 dicembre 2019, n.157. e costituisce una circostanza attenuante della fattispecie di emissione di fatture e altri documenti.

**F) Occultamento o distruzione di documenti contabili dall'art. 10  
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74**

È prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. Nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si applicano, altresì, le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Commette il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o

distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il bene giuridico oggetto della tutela penale del reato di occultamento di documenti contabili è l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente, in quanto la norma penale incriminatrice sanziona l'obbligo di non sottrarre all'accertamento le scritture e i documenti obbligatori (Cass. Pen., Sez. III 14/11/2007, n. 3057).

Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, l'ipotesi delittuosa in questione costituisce un reato di pericolo in concreto, nel senso che qualora la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione sia parziale, deve sussistere un rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito, mentre il totale occultamento di dette scritture, comportando l'impossibilità assoluta di ricostruire il reddito soggetto ad imposta, integra l'elemento materiale del reato in questione (Cass. Pen. Sez. III 11/05/2016, n. 30399).

Trattasi di un reato comune, imputabile non solo a coloro che sono obbligati alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, ma anche a coloro che abbiano agito (da soli o in concorso con i soggetti che hanno l'obbligo di tenuta delle scritture contabili) per distruggere o occultare.

A titolo esemplificativo, è stato riconosciuto il concorso fra l'amministratore di diritto con l'amministratore di fatto per omesso impedimento dell'evento in virtù del combinato disposto degli artt. 40 c.p. e 2392 c.c., nella misura in cui il prestanome abbia agito con il fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero consentire l'evasione fiscale di terzi.

La condotta penalmente rilevante è tipo di commissivo e si concretizza in due distinti comportamenti alternativi:

- distruzione, ossia l'eliminazione fisica vera e propria della documentazione di tipo cartaceo o su supporto magnetico, incluse le ipotesi in cui la scrittura sia stata cancellata o resa illeggibile;
- occultamento, ossia la materiale indisponibilità, anche solo temporanea, della documentazione determinata dal soggetto agente.

Nel caso in cui la documentazione sia distrutta e occultata, si ravvisa un concorso fra i due reati.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, ravvisabile nella sola finalità evasiva.

Nella condotta di distruzione, il momento consumativo coincide con la soppressione materiale, in quanto si è in presenza di un reato istantaneo.

Nell'ipotesi di occultamento, il momento consumativo, invece, si ravvisa nella cessazione della condotta criminosa, identificabile nella presentazione spontanea della documentazione agli organi di controllo e di verifica o nell'avvenuto accertamento illecito, trattandosi di reato permanente.

**G) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte previsto dall'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74**

È prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. Nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si applicano, altresì, le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 11 contenuto nel D.LGS. 10 marzo 2000, n.74 prevede due distinte ipotesi delittuose: la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, al primo comma, e la frode nella transazione fiscale, al secondo

comma. Il richiamo integrale dell'art. 11 da parte dell'art. 25-quinquiesdecies del D. LGS. 231 del 2001 comporta che sia l'ipotesi di cui al primo comma che l'ipotesi di cui al secondo comma integrano reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Pertanto, si procederà ad una trattazione separata delle suddette ipotesi.

La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte costituisce un reato di pericolo volto a salvaguardare le legittime aspettative dell'Erario rispetto alle imposte dovute, in quanto l'oggetto giuridico tutelato si individua nella garanzia generica patrimoniale offerta al fisco dai beni dell'obbligato, tenuto conto che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (Cass. Pen. Sez. III, 24/02/2016, n. 13233).

Nonostante l'utilizzo del termine chiunque, trattasi di reato proprio, ascrivibile al solo contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Di conseguenza, la fattispecie è integrata in via alternativa da una condotta di tipo commissivo:

- un'alienazione simulata, finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti;
- atti fraudolenti, comprensivi di tutti quei comportamenti che, anche se formalmente leciti, siano connotati da elementi di inganno o di artificio dovendosi cioè ravvisare uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione.

In ogni caso, gli atti simulati o fraudolenti volti ad occultare i propri o altrui beni devono risultare idonei – secondo un giudizio ex ante che

valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario- a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., Sez. III, 24/05/2018, n. 46975).

L'elemento psicologico è costituito dal dolo specifico, ravvisabile nella coscienza e volontà di porre in essere atti fraudolenti al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi per un importo superiore a euro cinquantamila, quale soglia di punibilità.

Di fatto, l'intervento punitivo si limita ai soli fatti di rilevante offensività, in quanto il reato si considera integrato solo allorquando l'importo complessivo delle imposte evase, comprese le sanzioni e gli interessi, che il contribuente intende evadere superi la soglia di punibilità, che, essendo un elemento costitutivo del reato, connota sia la condotta che l'elemento psicologico.

Qualora l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi si superiore ad euro duecentomila, si prevede l'applicazione di una circostanza aggravante.

Trattasi di reato istantaneo, che si consuma al momento del compimento dell'alienazione simulata o di uno degli altri atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

In relazione alla frode nella transazione fiscale, commette il reato chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Anche in questo caso, la fattispecie in esame è da considerarsi un reato proprio. In particolare, la qualifica di soggetto attivo si ricava della nozione di transazione fiscale di cui all'art. 182-ter della legge fallimentare, quale istituto che consente all'imprenditore commerciale, che si trovi in stato di crisi economico-finanziaria, di predisporre un piano di ristrutturazione debiti ai sensi dell'art. 160 L.F. per *“proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati degli enti gestori di*

*forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo”, con la precisazione che “con riguardo all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.”*

Ne consegue che il soggetto attivo si identifichi nell'imprenditore che gestisca un'impresa in stato di crisi o di insolvenza e che si trovi nelle condizioni di accedere al concordato fiscale.

La condotta penalmente rilevante è di tipo commissivo ed è integrata dall'indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila e si consuma al momento della presentazione della dichiarazione.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, si richiede il dolo specifico - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori-, sicché ai fini dell'esistenza del reato risulta indispensabile provare la relazione fra la falsità indicata e il fine correlato di ottenere un pagamento parziale del tributo.

Qualora l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi si superiore ad euro duecentomila, si prevede l'applicazione di una circostanza aggravante.

**H) Dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74**

L'ente risponde per il delitto di dichiarazione infedele solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

È prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 300 quote. Nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si applicano, altresì, le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La clausola di riserva contenuta nell'incipit - fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 - qualifica la fattispecie in esame come un'ipotesi residuale rispetto a quelle di dichiarazione fraudolenta, in quanto la dichiarazione infedele si concretizza in una dichiarazione semplicemente infedele, ma scevra da qualsiasi artificio fraudolento.

Nondimeno, al pari degli altri delitti di dichiarazione, il bene giuridico tutelato si individua nell'interesse pubblico alla percezione del tributo e nell'interesse strumentale alla tutela della trasparenza e veridicità delle dichiarazioni annuali.

Nel novero dei soggetti attivi, si ricomprendono solo i contribuenti gravati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Pertanto, si ricomprendono anche coloro che presentano le dichiarazioni per conto di altri, in qualità di rappresentante legale o negoziale di persone fisiche ovvero di amministratore - anche di fatto -, liquidatore o rappresentante di società od enti, nonché sostituto di imposta.

Il fatto tipico, come strutturato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi integrato dalla presenza alternativa di elementi positivi della condotta punibile - quali: l'annotazione di componenti positivi del reddito per ammontare inferiore a quello reale; l'indebita riduzione dell'imponibile tramite l'indicazione nell'indicazione di costi inesistenti (non più fittizi); la sottofatturazione, ovvero l'indicazione di un importo inferiore a quello reale – oltre che dalla presenza di elementi negativi, nel senso di divergenza tra gli importi indicati e quelli effettivamente percepiti non sia il frutto di della violazione della regola cronologica relativa all'esercizio di competenza o della non inerenza (Cass. Pen., Sez. III, 22/03/2017, n. 30686).

La sua configurazione richiede, inoltre, il superamento di una doppia soglia di punibilità:

- una quantitativa, correlata all'imposta evasa, che deve essere superiore a euro centomila;
- una proporzionale, relativa agli elementi attivi sottratti all'imposizione, il cui ammontare complessivo, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, deve essere superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a euro due milioni.

In via ulteriore, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Si ravvisa, anche in questa ipotesi, il dolo specifico integrato dal perseguimento della finalità evasiva.

Il reato, avendo natura istantanea, si consuma al momento della presentazione della dichiarazione, sicché è irrilevante qualsiasi condotta prodromica alla presentazione.

**l) Omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74**

L'ente risponde per il delitto di omessa dichiarazione solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

È prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. Nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si applicano, altresì, le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Commette il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il delitto in esame può essere commesso dai soli contribuenti che in proprio o per conto di altri, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compreso colui che è gravato dall'obbligo di presentare la dichiarazione come sostituto d'imposta.

Sulla base della normativa tributaria, il dovere di presentazione della dichiarazione si considera personale e non delegabile. Pertanto, il giudice di legittimità ha precisato che l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (Cass. Pen., Sez. III, 14/01/2020, n. 9417).

Trattasi di un reato omissivo proprio, che si configura:

- nell'ipotesi in cui il contribuente non presenta, neanche tardivamente, la dichiarazione annuale (omissione totale);
- nell'ipotesi in cui il contribuente presenti tardivamente la dichiarazione, ma oltre i 90 giorni di tolleranza prescritti dalla normativa tributaria.

Non si considera omessa, invece, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

In via ulteriore, il reato si configura anche nel caso dichiarazione irregolare, seppur tempestiva, qualora sia talmente generica o carente tale da risultare priva dei requisiti minimi prescritti dalle norme tributarie. Di fatto, la dichiarazione irregolare è senz'altro lesiva del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, in quanto preclude la possibilità dell'Erario di controllare la veridicità dei dati in essi indicati e la loro conformità rispetto all'imposta eventualmente da versare.

In ordine all'elemento soggettivo, la fattispecie considerata richiede il dolo specifico, ravvisabile nella finalità evasiva.

In particolare, in caso di affidamento dell'incarico di presentare e predisporre la dichiarazione annuale ad un professionista, il dolo specifico non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo, né da una colpa in vigilando sull'operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero, per l'atteggiamento antidoveroso, da doloso in colposo, bensì nella ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Cass. Pen., Sez. III, 18/06/2015, n. 37856).

Nondimeno, rispetto al sostituto d'imposta, non si ravvisa alcun fine specifico, sicché si può ritenere che il legislatore abbia configurato l'elemento soggettivo come dolo generico.

Il reato ha natura istantanea e si consuma allo spirare dei 90 giorni prescritti dalla normativa tributaria per la presentazione delle dichiarazioni annuali, senza che le stesse siano presentate.

**L) Indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n.74**

L'ente risponde per il delitto di indebita compensazione solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di

evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

È prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. Nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si applicano, altresì, le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 10-quater D.LGS. 10 marzo 2000, n.74 contempla due distinte ipotesi delittuose: l'indebita compensazione per crediti non spettanti al primo comma, l'indebita compensazione per crediti inesistenti al secondo comma.

Sebbene presentino una struttura sostanzialmente identica, le due ipotesi si differenziano per un elemento fortemente specializzante. Nel primo caso, sono richiesti crediti non spettanti, ossia tutti quei crediti effettivamente e giuridicamente esistenti in capo al contribuente ma che non possono essere fruiti in compensazione, secondo quanto previsto dalla normativa tributaria. Nel secondo caso, invece, sono richiesti crediti inesistenti, ossia tutti quei crediti del tutto fittizi, che non esistono giuridicamente e che trovano supporto in documentazione materialmente e giuridicamente falsa.

In entrambi casi, si ravvisa un atteggiamento fraudolento in capo al soggetto agente, identificabile con il solo contribuente che, in sede di versamento unitario (compilazione del Mod. F24) è legittimato ai sensi dell'art. 17 e segg. del d.lgs. n. 241/1997, a compensare le imposte, i contributi o qualunque altra somma dovuta in favore dello Stato, delle Regioni o degli Enti Previdenziali, con eventuali crediti allo stesso a sua volta spettanti nei confronti di tali soggetti.

La condotta penalmente rilevante è mista e implica una condotta commissiva consistente nell'indicazione nel Mod. F24 di crediti non spettanti o insussistenti da utilizzare in compensazione e dal successivo invio e presentazione del medesimo, combinata con una condotta di tipo omissivo, costituita dal mancato versamento delle somme.

Non essendo previsto un fine specifico, si ravvisa solo il dolo generico, rappresentato dalla coscienza e volontà, all'atto del versamento, di utilizzare crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare non superiore a euro cinquantamila, per ciascun periodo d'imposta. La soglia di punibilità riguarda non la singola imposta, ma il cumulo di tutte le somme oggetto dell'omesso versamento.

Il reato si perfeziona al momento della presentazione del Mod. F24 con il quale viene effettuata l'indebita compensazione. Tuttavia, la condotta può essere unica, ma può presentarsi anche a formazione progressiva, nell'ipotesi in cui, nel corso dello stesso periodo d'imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, ma che sommati fra loro consentono il superamento di euro cinquantamila.

## Capitolo 2

### **“Individuazione dell’attività a rischio e creazione di un sistema di controllo e gestione”**

*1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 d.lgs. 231/2001) – 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/2001) – 3. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25 d.lgs. 231/2001) – 4. Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/2001) – 5. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, art. 603-bis c.p. (art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001) – 6. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro (art 25-septies d.lgs. 231/2001) – 7. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 25-octies d.lgs. 231/2001) – 8. Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art.25-novies d.lgs. 231/2001) – 9. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25-decies d.lgs. 231/2001) – 10. Reati Ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/2001) – 11. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001) – 12. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001).*

---

**1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 d.lgs. 231/2001).**

- **Analisi delle attività potenzialmente a rischio**

La natura della società patrimonio, quale società *in house*, fa emergere un’area di rischio di commissione del reato di cui all’art. 356 c.p.

La Società, infatti, svolge in via prevalente un'attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente socio, meglio descritte nel contratto di servizi stipulato tra le parti e citato nella parte generale del presente modello.

Altresì, l'eventuale partecipazione a bandi, di natura nazionale o comunitaria, aventi ad oggetto l'erogazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, ed il loro concreto impiego, fanno emergere aree di rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 316-*bis*, art. 316-*ter*, 640, comma 1, n. 2, 640-*bis* c.p.

- **Reati di possibile verifica:**

- Malversazione a danno dello Stato, art. 316-*bis* c.p.;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, art. 316-*ter* c.p.;
- Frode nelle pubbliche forniture, art. 356 c.p.;
- Truffa, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea, art. 640, comma 2, n. 1 c.p.;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 640-*bis* c.p.

- **Protocolli generali**

**Contratto di servizio**

Il rapporto fra la Società e l'Ente Socio, Comune di Messina, deve essere improntato ai principi di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità, parità di trattamento e pareggio di bilancio, concordemente a quanto previsto nello Statuto.

Pertanto, la Società è tenuta ad attenersi ai suddetti principi nell'esecuzione del contratto.

In particolare, come già previsto dall'accordo, la società, dovrà, in relazione alle attività svolte dovrà redigere un dettagliato piano di lavoro, indicante le specifiche modalità operative da seguire, i tempi di realizzazione di ogni singola attività. Inoltre, dovranno essere definiti gli indicatori di prestazione e gli elementi di verifica che l'azienda, di concerto

con il dirigente responsabile intende assumere per monitorare la qualità e l'efficienza della gestione dei servizi, e lo stato di avanzamento delle prestazioni.

Il predetto Piano deve essere trasmesso al Dirigente del Servizio Partecipate, ai fini del "controllo analogo" nei confronti degli organismi partecipati.

La società, in relazione ai servizi ed alle attività oggetto del contratto, curerà tutte le attività preliminari e propedeutiche alla riscossione da parte del Comune delle entrate collegate alle attività svolte, derivanti dal patrimonio immobiliare, di qualunque genere o natura, nonché quelle collegate all'alienazione del patrimonio immobiliare oggetto di dismissione

La società, inoltre, entro la fine di ciascun mese, trasmetterà apposita rendicontazione delle somme incassate dal Comune nel mese precedente, onde consentire di procedere con le necessarie imputazioni contabili conseguenti.

Infine, al fine di monitorare l'andamento del contratto, la società redigerà un resoconto trimestrale delle prestazioni e dei risultati raggiunti per ogni linea di attività, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre, da presentare all'amministrazione o al nominato Responsabile Unico dell'esecuzione del contratto.

Al termine del rapporto contrattuale, sulla scorta dei rendiconti già consegnati e approvati dal dirigente interessato, del piano di lavoro annuale nonché dei predetti report trimestrali, la società presenterà al Responsabile unico dell'esecuzione del Contratto o all'amministrazione il resoconto delle attività svolte.

#### **Contributi, sovvenzioni e finanziamenti**

La partecipazione a bandi, nazionali o comunitari, aventi ad oggetto la concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sia per attività di pubblico interesse che non, deve essere deliberata dal CDA, previa eventuale approvazione del Comitato di Controllo Analogo Congiunto, qualora prevista dallo Statuto e/o dai Patti Parasociali.

Il CDA, o il Responsabile all'uopo nominato, è tenuto a verificare la completezza e correttezza della documentazione da presentare, la veridicità dei dati e delle informazioni ivi contenute, nonché la relativa corrispondenza rispetto ai dati richiesti, nominando, ove necessario, anche un consulente esterno.

La gestione del contributo, della sovvenzione o del finanziamento eventualmente erogato, è affidata al Responsabile nominato, o, in sua assenza, al Direttore Generale, il quale può avvalersi anche dell'ausilio del Consulente contabile.

In particolare, il suddetto Responsabile informa periodicamente sia il CDA che l'Organismo di Vigilanza della relativa gestione.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a verificare periodicamente la gestione del contributo, sovvenzione o finanziamento erogato, segnalando al CDA eventuali distrazioni delle somme o altre anomalie presenti nella gestione.

- **Procedure**

In via preliminare, si osserva che la Società è dotata di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che si intende qui richiamato, come parte integrante del presente Modello.

Pertanto, considerata la rilevanza delle potenziali condotte illecite anche rispetto al PTPCT, si ritiene necessario, in un'ottica di economicità ed efficienza, prevedere delle misure di coordinamento fra le procedure relative al Modello 231 e le procedure del PTPCT, al fine di non ostacolare o aggravare lo svolgimento dell'attività da parte della Società. Proprio in quest'ottica, sarebbe auspicabile, data la comune rilevanza delle condotte in esame, prevedere delle procedure unitarie, ma comunque attente a perseguire le finalità differenti, sebbene affini, a cui sono preposti rispettivamente il Modello 231 ed il PTPCT.

## **2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. n. 231/2001)**

- **Analisi attività potenzialmente a rischio**

Al fine di individuare in via preliminare le aree a rischio, per poi formulare i relativi protocolli di prevenzione, si è reso necessario analizzare l'attività svolta in concreto dalla società attraverso sistemi informatici e la gestione di flussi di informazione.

La Società utilizza i sistemi informatici e di archiviazione forniti dal Comune di Messina ed utilizza esclusivamente *software* gestionali e per l'invio e la ricezione di email.

Sono presenti all'interno della Società computer fissi e sistema Wi-fi.

- **Reati informatici di possibile verificaione**

L'art. 24-*bis* prevede diverse fattispecie di reato, in particolare, le singole ipotesi di reato oggetto di interesse sono le seguenti:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatico diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art 615-*quinqies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art 617-*quinqies* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqies* c.p.);

- Falso informatico (art. 491-*bis* c.p.).

- **Protocolli generali**

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico la Società, conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica.

In particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Società si pone sono i seguenti:

a) riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati; e informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione, sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;

b) integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo; si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

c) disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica;

d) tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata; il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Sulla base di tali principi generali, è previsto l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti e dei collaboratori esterni della Società (limitatamente e rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure ed a quelli contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;

b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;

c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;

d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

e) detenere ed utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;

f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o *software* allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;

j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;

k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono attuare le seguenti regole di cautela:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;

2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;

3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;

4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo se acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/*software* che non siano state preventivamente approvate dal Responsabile Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;

5. evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;

6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc...);

7. evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, anche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione della società; qualora l'utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia ai responsabili;

8. evitare l'utilizzo di strumenti *software* e/o *hardware* atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;

9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;

10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;

11. impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;

12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;

13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;

14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;

15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Inoltre, sarà necessaria:

- la nomina di un Amministratore di sistema da identificarsi con colui che si occupa all'interno della Società, anche attraverso un rapporto di consulenza esterna, della gestione e della manutenzione degli impianti di

elaborazione dati. Il suddetto dovrà essere dotato di particolari competenze, professionalità, esperienza ed affidabilità. -

- utilizzo di *software* di *file-log*, al fine di raccogliere i dati di *login* e *logout*, e verificare, ove necessario, “chi ha fatto che cosa sul sistema informatico”;

- la comunicazione, tramite relazione scritta, con cadenza semestrale all’Organismo di vigilanza da parte dell’Amministratore di sistema in ordine allo stato del sistema informatico

- **Protocolli specifici**

**1) In relazione al reato di cui all’art. 615-ter c.p.**, si pone non tanto il problema di tutelare il sistema informatico da possibili intrusioni – siano esse fisiche ovvero telematiche – dall’esterno, che ne possano intaccare l’integrità, quanto, piuttosto, di monitorare l’attività di dipendenti - siano apicali ovvero subordinati – finalizzata all’accesso non autorizzato in sistemi informatici o telematici di terzi.

Basti pensare all’abusiva connessione ad un punto di accesso con conseguente navigazione non autorizzata o, addirittura, ad un accesso non autorizzato ad archivi privati o pubblici residenti su altri server.

In relazione alle suddette ipotesi, oltre alle prescrizioni di natura generale relative ai divieti di effettuare le condotte sopra descritte, è necessario, in primo luogo, sensibilizzare i dipendenti in ordine alla problematica, informandoli circa l’esistenza del reato, della relativa sanzione penale per l’autore e delle conseguenze per la società.

**2) In relazione ai reati di cui agli artt. 615-quater e quinquies c.p.**, si reputano sufficienti le regole di condotta dettate in via generale.

**3) In relazione ai reati di cui agli artt. 617-quater e quinquies c.p.**, è necessaria l’adozione di misure specifiche, in aggiunta a quelle di natura generale dettate per tutti i reati informatici.

In via principale deve evidenziarsi, secondo *l’id quod plerumque accidit*, sia scarsamente prevedibile da parte dei dipendenti o degli apicali, un’attività diretta volontariamente ad intercettare altri sistemi informatici o telematici.

Potrebbe, invece, residuare la possibile contestazione dei reati de quo in ordine ad una condotta che apparentemente potrebbe sembrare lecita anzi doverosa. Il riferimento è all'utilizzo, su disposizione degli apicali e nell'interesse della società, di software idonei a monitorare costantemente l'attività dei propri dipendenti.

Si pensi all'utilizzo di software quali *keylogger* ovvero di *USBdeview*.

Detta condotta sarebbe contraria, almeno allo stato dell'arte, al 2° comma degli artt. 4 e 8 dello statuto dei lavoratori, integrando al contempo i reati in parola.

In relazione a tale rischio-reato, è fatto divieto di utilizzo di detti strumenti ed è demandato all'Amministratore di sistema il compito di verificare periodicamente la presenza di detti strumenti e di segnalare l'esito di detta attività all'Organismo di vigilanza.

**4) In ordine ai reati di cui agli art. 635-bis, ter, quater e quinquies c.p.** è sufficiente il rispetto delle regole generali al fine di evitare (rischio reato) che attraverso l'utilizzo di file o programmi non controllati dal sistema e trasmessi a terzi, possa determinarsi l'evento descritto dalle fattispecie penali.

Anche in questo caso, il controllo è demandato all'amministratore di sistema.

**5) In relazione al c.d. falso informatico**, si pone il problema della tutela dell'integrità dei documenti che, presenti nel sistema, in quanto formati all'interno della società o acquistati da soggetti terzi, possono essere oggetto di modificazioni, soppressioni o distruzioni (falso materiale) ad opera di uno dei soggetti destinatari del decreto 231/01 ed a vantaggio della Società.

Si pensi, a titolo esemplificativo, al bilancio della società al quale vengono apportate modifiche con contestuale trasmissione a soggetti terzi (banche).

Potrebbe verificarsi, inoltre, la modifica di documentazione per far apparire l'ottenimento o il mantenimento in capo alla società di requisiti inesistenti.

In tali ipotesi, oltre all'applicazione rigorosa delle regole generali, sono previste cautele idonee ad impedire o quanto meno rendere particolarmente difficoltosa la commissione di tali condotte.

In particolare, è previsto che tutti i documenti aziendali o che concernono l'Azienda siano custoditi sul *server* in una cartella con accesso riservato e salvati in formato pdf ovvero altro formato che non consenta di modificare il documento.

- **Procedure**

La Società ha adottato un Regolamento interno per l'utilizzo dei sistemi informatici, che si intende qui richiamato, come parte integrante del presente Modello.

### **3. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 d.lgs. 231/2001).**

- **Analisi attività potenzialmente a rischio**

Nello svolgimento della sua attività, la Società può intrattenere rapporti con la P.A. ed altri enti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti (concessioni/autorizzazioni).

Inoltre, deve essere monitorata l'attività relativa alla partecipazione alle gare di appalto e, comunque, a tutti i possibili contatti con Pubblici Funzionari (ad esempio durante l'attività ispettiva e di controllo) che, in astratto, possono determinare il rischio di commissione dei reati in oggetto.

- **Reati di possibile verifica**

L'art. 25 del D.lgs. 231/2001 - con il quale il Legislatore ha inteso ricollegare la responsabilità amministrativa della società al fenomeno corruttivo in tutte le sue manifestazioni (corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione) - prevede diverse fattispecie di reato rubricate con la dizione "concussione (art. 317 c.p.) e corruzione" (artt. 318, 319, 319-ter, 321 e 322 c.p.). Inoltre, l'art. 25, a seguito dell'intervento normativo della Legge 3/2019, punisce le condotte di peculato (art. 314, 1°

comma, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) ed abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), nei soli casi in cui la commissione dei delitti in esame offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- **Protocolli generali**

In via generale, in ordine ad un generico rischio di commissione dei reati di concussione e corruzione - anche in relazione ad attività future che comportino un contatto con la P.A. - è necessario disporre una serie di controlli preventivi idonei ad evitare la commissione dei suddetti reati.

I controlli preventivi avranno ad oggetto la verifica in ordine all'attuazione dei principi indicati nel codice etico, il controllo dei flussi finanziari ed il controllo della documentazione aziendale, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati dalla società.

In particolare:

- è vietato ai dipendenti ed agli amministratori della Società ed a tutti i soggetti che operano nell'interesse o su mandato della stessa, offrire omaggi commerciali, regali o altre utilità - nelle quali vanno ricomprese anche l'offerta di opportunità di lavoro o commerciali al funzionario ed ai familiari dello stesso - ad eccezione dei meri atti di cortesia commerciale o regalie di modico valore ed in ogni caso tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio.

Il controllo su tale ultimo aspetto è demandato all'Organismo di Vigilanza, al quale va trasmesso l'elenco dei destinatari dei doni, con indicazione del valore degli stessi e delle motivazioni sottostanti.

Al fine di effettuare un valido controllo sui flussi finanziari senza tuttavia gravare la società inutili formalità, nello svolgimento dell'attività, è fatto obbligo di trasmettere, con cadenza semestrale, all'Organismo di Vigilanza gli estratti conto della Società o, comunque, un elenco con le spese effettuate; è, inoltre, attribuito

all'Organismo stesso il diritto di richiedere ed ottenere informazioni, secondo le modalità più opportune (per iscritto o oralmente), in relazione ad esborso di somme che possano sembrare non giustificate alla luce dell'attività svolta, dei normali flussi finanziari o sulla base di altre circostanze.

- con cadenza trimestrale, deve essere trasmesso all'Organismo di Vigilanza un elenco contenente il nominativo dei fornitori e delle fatture pagate, con indicazione delle causali di pagamento.

Nel caso di emissione di fatture, che possano sembrare non giustificate alla luce dell'attività svolta, o sulla base di altre circostanze, è attribuito all'Organismo stesso il diritto di richiedere ed ottenere informazioni, secondo le modalità più opportune (per iscritto o oralmente).

- **Protocolli specifici**

In relazione alla partecipazione alle gare di appalto o alla richiesta di inclusione nelle liste delle ditte fiduciarie della P.A., oltre alle misure di carattere generale che rappresentano un ottimo deterrente, è previsto che, in dette occasioni, venga particolarmente monitorato il flusso finanziario, prevedendo la trasmissione, con cadenza semestrale, all'Organismo di vigilanza degli estratti conto della società e l'elenco delle fatture pagate.

Inoltre, è previsto che sia indicato dal legale rappresentante della Società un Responsabile del procedimento che avrà il compito di mantenere i contatti con la P.A.

Infine, tutta la documentazione concernente la gara di appalto dovrà essere trasmessa all'Organismo di vigilanza, il quale dovrà redigere una relazione con cui si dia atto della regolarità del procedimento e, soprattutto, del rispetto delle regole generali e specifiche stabilite nel presente modello.

- **Procedure**

In via preliminare, si osserva che la Società è dotata di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che si intende qui richiamato, come parte integrante del presente Modello.

Pertanto, considerata la rilevanza delle potenziali condotte illecite anche rispetto al PTPCT, si ritiene necessario, in un'ottica di economicità ed efficienza, prevedere delle misure di coordinamento fra le procedure relative al Modello 231 e le procedure del PTPCT, al fine di non ostacolare o aggravare lo svolgimento dell'attività da parte della Società. Proprio in quest'ottica, sarebbe auspicabile, data la comune rilevanza delle condotte in esame, prevedere delle procedure unitarie, ma comunque attente a perseguire le finalità differenti, sebbene affini, a cui sono preposti rispettivamente il Modello 231 ed il PTPCT.

#### **4. Reati societari (art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001).**

- **Analisi attività potenzialmente a rischio**

L'attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati elencati nell'art 25-ter, anche per quello che sarà di seguito specificato, può essere individuata nella procedura di approvazione del bilancio e nelle vicende modificative dell'ente (trasformazioni, fusioni, scissioni etc.).

- **I reati di possibile verifica**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 - 2621-bis c.c.);
- Impedito controllo (art 2625 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- Corruzioni tra privati (2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza (2638 c.c.).

- **Protocolli generali**

In relazione ai reati societari ed alla individuazione dei protocolli che la Società dovrà applicare al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità di cui al Decreto 231 del 2001, bisogna prendere le mosse dalle considerazioni svolte nella parte generale del modello, alla quale si rinvia, ed in particolare, alla preventiva "selezione" tra i c.d. reati presupposto, con il conseguente mancato esame di ipotesi di reato incompatibili con la responsabilità in oggetto, in ragione

della impossibilità di prevedere un vantaggio per la società stessa, trattandosi di condotte finalizzate a ledere il patrimonio dell'ente.

Altra "scrematura" dovrà, inoltre, effettuarsi, considerata la struttura societaria e la tipologia di attività svolta dalla società che, tra l'altro, non commercializza strumenti finanziari quotati e, pertanto, non è esposta ai rischi di commissione di reati quali quelli di cui agli artt. 2629-*bis* (Omessa comunicazione del conflitto di interessi) e 2637 c.c. (Aggiotaggio).

L'area sottoposta a rischio deve, pertanto, ridursi a quella relativa alla redazione del bilancio ed alla procedura di rendicontazione delle attività di cassa, unitamente alla necessaria formalizzazione delle vicende societarie, quali fusioni, aumenti o diminuzioni del capitale sociale etc...

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività dell'Azienda deve ritenersi moderato.

Nell'ambito di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli Organi sociali e parimenti i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti, ciascuno per quanto di propria competenza, devono conoscere e rispettare le disposizioni normative concernenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della società, con particolare riferimento alle disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità. È vietato pertanto per tutti coloro che operano per la società, porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di condotte tali che, valutate singolarmente ovvero collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, i reati previsti quali presupposto della responsabilità della società secondo il disposto dell'art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001. Pertanto, si rende necessario seguire i seguenti protocolli:

- mantenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, avendo quale obiettivo quello di fornire ai terzi ed ai soci un'informazione fedele, veritiera e corretta in ordine

alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società fornire informazioni complete, trasparenti e comprensibili;

- dare corso senza ritardo, con correttezza e secondo buona fede, a tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, evitando di porre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate da soggetti terzi;
- operare affinché i fatti di gestione dell'Azienda siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità della società;
- mantenere rapporti improntati ai principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito e con gli enti erogatori di finanziamenti;
- prevedere meccanismi che prevedano la segnalazione tempestiva ai superiori e all'Organismo di Vigilanza di ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti amministrativi, ricevuti da soggetti appartenenti ad altre aziende;
- nell'ambito della procedura che precede, prevedere regole predefinite per il conferimento di incarichi o consulenze a soggetti terzi, ispirandosi a criteri di legalità, trasparenza, inerenza e giustificabilità;
- prevedere meccanismi di segnalazione tempestiva ai superiori di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali;
- istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziarie la tracciabilità dei pagamenti;
- istituzione di una procedura che garantisca il rispetto dei criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale e giustificabilità nel disciplinare il rapporto con soggetti appartenenti a società concorrenti, clienti o target;
- divieto di effettuare ogni operazione idonea ad incidere sull'integrità del patrimonio indisponibile della società se non previa puntuale verifica della consistenza dello stato patrimoniale e previa

acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo. Le operazioni che possono incidere in modo significativo sul patrimonio della società devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza. I destinatari devono osservare le norme di legge atte a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie di creditori e dei terzi;

- nella negoziazione e stipula di contratti, devono essere adottati ed attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della negoziazione e stipula prevedano:
  - a) l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali;
  - b) le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
  - c) le previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
  - d) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;
  - e) la verifica ove applicabile, - anche a campione - della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge;
  - f) i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito.
- attuazioni di programma di informazione/formazione periodica degli amministratori;
- istituzioni di riunioni periodiche tra Organismo di Vigilanza, Direttore Amministrativo, Collegio dei revisori, avente per oggetto il Bilancio;
- verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance;

- esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe coerenti anche in tema di disciplina di Corporate Governance;
- esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale;
- inserimento nel Codice etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nell'attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari;
- il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. I documenti del bilancio devono essere redatti in base alle procedure aziendali che a loro volta devono:
  - A) determinare in modo esaustivo i dati e le notizie che ciascuna area deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione di dati e la tempistica per la loro consegna alle aree responsabili
  - B) prevedere la trasmissione di dati ed informazioni all'area responsabile mediante un sistema che consenta di conservare la tracciabilità di ogni singolo passaggio e parimenti l'identificazione dei soggetti responsabili dell'inserimento dei dati nel sistema stesso;
- istituzione di una procedura chiara con cui si stabilisca quali informazioni debbano essere fornite all'Amministrazione, nonché quali controlli debbano essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione e da "validare";
- obbligo di fornire una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse da parte dei soggetti incaricati a redigere i documenti contabili, al fine, anche, di evidenziare la necessità che i protocolli disciplinino efficacemente e conseguentemente responsabilizzino tutti i singoli passaggi di un procedimento che generalmente solo nella sua conclusione incontra un soggetto qualificabile come "responsabile di funzione";

- conservazione dei registri contabili obbligatori, dei documenti contabili e di quanto altro relativo all'Ufficio Ragioneria/Contabilità idoneo a dimostrare i processi di registrazione e contabilizzazione dei fatti aziendali, presso archivi, anche elettronici, accessibili facilmente al solo personale incaricato, per almeno dieci anni.

È fatto espresso divieto di:

- rappresentare, trasmettere o comunicare dati o elementi falsi, lacunosi e non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda nell'ambito delle operazioni finalizzate all'elaborazione ed alla rappresentazione dei bilanci, ovvero di ogni altra relazione o comunicazione;
- omettere dati ed informazioni previste dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;
- adottare condotte che siano d'ostacolo, per esempio attraverso l'occultamento di documenti o mediante l'uso di altri strumenti fraudolenti, allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei revisori o porre in essere qualsivoglia comportamento che possa essere d'ostacolo, in qualche modo, all'obiettivo accertamento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- omettere di effettuare o effettuare senza la prescritta completezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste secondo le comuni norme di legge, nonché la trasmissione di dati e dei documenti prevista dall'ordinamento o richiesti da un'Autorità di Vigilanza;
- esporre nelle comunicazioni fatti non corrispondenti al vero od occultare elementi o fatti rilevanti per la verifica delle effettive condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- adottare condotte che siano di ostacolo, anche indirettamente, all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza che, a mero titolo esemplificativo, si individuano in opposizioni, rifiuti pretestuosi ed

ingiustificati, comportamenti ostruzionistici, comunicazioni ritardate e consegna di documentazione incompleta;

- divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni rilevanti che non siano di pubblico dominio, inerenti all'Azienda, fatte salve le comunicazioni previste *ex lege* o richieste dalle pubbliche autorità.
- **Protocolli specifici**
- **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.)**

In ordine alla fase di approvazione del bilancio, la relativa procedura è regolamentata e prevede l'intervento di vari soggetti delegati sia alla predisposizione che al controllo dello stesso. In particolare, in questa fase intervengono l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale, il Revisore Legale dei Conti, ed il Consulente contabile i quali sono tenuti al rispetto dei principi contabili.

Appare opportuno fare riferimento soprattutto alla necessità che di ogni operazione svolta sia posta in essere una puntuale registrazione contabile; che siano costantemente effettuati controlli in grado di attestare le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione contabile e, altresì, la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di realizzazione; che la documentazione di supporto sia agevolmente reperibile ed archiviata secondo criteri logici.

L'Organismo di Vigilanza si incontrerà periodicamente con l'Organo amministrativo al fine di verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli amministratori, del *management* e dei dipendenti.

I predetti incontri saranno finalizzati anche a comunicare ogni tipo di operazione straordinaria che poi, secondo le modalità previste dallo Statuto e dall'Atto costitutivo, verranno effettuate dalla Società stessa, di modo che l'Organismo di Vigilanza possa conoscerle ancor prima che le stesse vengano approvate.

Tali dinamiche sono rivolte ad una maggiore e pregnante attività preventiva dell'Organismo di Vigilanza, volta a dare vita ad una analisi preventiva e maggiormente efficace secondo la logica che anima il modello di controllo che la società ha deciso di porre in essere.

Tutto quanto appena considerato vale a completare le prescrizioni contenute nel Codice etico della Società, rivolte tanto agli Amministratori quanto ai dipendenti, alle quali fanno da contraltare le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio.

**- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi sociali a ciò preposti - segnatamente il Collegio Sindacale, il Revisore Legale dei Conti e l'Organismo di Vigilanza -, l'Organo Amministrativo deve intrattenere con i suddetti rapporti improntati ai principi di lealtà e collaborazione. In particolare, deve rendere questi ultimi partecipi dell'attività svolta e dell'andamento della gestione, tramite riunioni periodiche o relazioni scritte; trasmettere eventuali comunicazioni aventi ad oggetto eventi rilevanti per la vita della Società; ed assicurare la trasmissione della documentazione necessaria ai suddetti organi per le proprie determinazioni, garantendone la completezza e la veridicità.

Qualora l'Organo amministrativo si rifiuti di ottemperare le richieste avanzate dagli organi di controllo o tenga comportamenti volti ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo, l'Organismo di Vigilanza, di propria iniziativa o previa comunicazione o segnalazione, assumerà le proprie determinazioni, previ accertamenti interni.

Rispetto al Comitato di controllo analogo congiunto, l'Organismo di Vigilanza assicura che il suddetto Comitato possa assumere le proprie determinazioni in ordine agli obiettivi strategici della Società.

Si rinvia per le modalità di esercizio delle prerogative del Comitato di controllo analogo congiunto e le garanzie a tutela di questo a quanto previsto dal contratto di servizio, che si ritiene qui richiamato come parte integrante del presente Modello.

**- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)**

Al fine di evitare la commissione del reato in esame, l'Organismo di Vigilanza può richiedere informazioni e chiarimenti all'Organo Amministrativo sulle operazioni d'acquisto di azioni o quote proprie e/o della società controllante e sulle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, richiedendo, altresì, di partecipare alle relative riunioni per vigilare sulla correttezza delle relative operazioni.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può richiedere di visionare ed estrarre copia della documentazione, che deve essere prontamente disponibile presso la Segreteria Amministrativa.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)**

In relazione ai reati in esame, si individuano le seguenti aree di rischio:

1. la fase relativa alla predisposizione di bandi di gara e/o partecipazione a procedure competitive finalizzate alla negoziazione o stipula di contratti dai quali possa scaturire un ricavo per l'Azienda;
2. la procedura di selezione dei fornitori di beni e servizi nonché, in senso più ampio, quella della gestione dei contratti;
3. la fase di selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
4. la fase di approvvigionamento di beni, lavori e servizi.

La negoziazione e la stipula dei contratti per l'approvvigionamento di beni servizi è affidata ad apposito Ufficio Gare, sotto la vigilanza del Direttore Generale, che dovrà adeguarsi a regole e principi predeterminati.

In particolare, **per la fornitura di beni e servizi**, si prevede:

- la tempestiva segnalazione da parte degli addetti all'Ufficio Gare, all'Organo Amministrativo, o ad un suo delegato, ed all'Organismo di Vigilanza di ogni richiesta di denaro o regalia non giustificata dai normali rapporti amministrativi;

- la contabilizzazione in tempo reale di ogni atto di acquisto, vendita o qualsivoglia atto che abbia una rilevanza di natura commerciale per l'Azienda;
- la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto, alla congruità del prezzo nonché al rispetto qualitativo di beni/servizi prestati;
- la redazione di modelli contrattuali standardizzati suddivisi in base alla natura e alla tipologia del contratto posto in essere;
- la verifica ad opera del responsabile amministrativo, anche tramite ausilio della contabilità, della conformità delle fatture in ordine alle prescrizioni di legge.

Inoltre, sempre per quanto concerne la fase dell'approvvigionamento di beni, lavori e servizi, analizzata la struttura societaria, sono previsti i seguenti protocolli specifici:

- vanno espressamente individuati criteri e modalità di assegnazione del contratto;
- fare ricorso alla procedura di assegnazione diretta solo per casi limitati e tipicamente individuati, adeguatamente motivati e documentati, nonché sottoposti a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi ad un adeguato livello gerarchico;
- indicare le modalità e i criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara, nonché per la definizione e approvazione di *"short vendor list"*.

Per quanto attiene alla **fase relativa all'assunzione e gestione amministrativa del personale**, la società è dotata di apposito regolamento che disciplina i criteri e le modalità per il reclutamento di tutto il personale così come individuato dall'art. 2095 c.c. (dirigenti, quadri, impiegati e operai) nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi applicati e contiene disposizioni e norme in materia di struttura organizzativa, definendo le modalità di assegnazione del personale nelle posizioni organizzative, tramite procedure di reclutamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 18 del D.L. n. 112/2008 e s.m.i. che dispone :

- a) come principio generale, l'evidenza pubblica nel reclutamento da parte delle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, secondo le disposizioni dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 (comma 1) e ai sensi del comma 2 art. 19 d. lgs 175/2016;
- b) definisce le modalità di assunzione ed esecuzione delle decisioni determinando, per ciascuno dei ruoli e in conformità dei poteri conferiti, le relative responsabilità circa il procedimento di assunzione di personale;
- c) individua, a seconda dell'andamento societario, divieti o limitazioni alle assunzioni del personale, al contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie;

**- Pianificazione dei fabbisogni in materia di personale**

Annualmente, in sede di valutazione del piano delle attività, del budget e delle esigenze organizzative della società, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria una riorganizzazione, si prenderà in esame l'organico effettivo valutandone l'adeguatezza quantitativa e qualitativa rispetto ai compiti da svolgere e alle posizioni da ricoprire, considerando la possibilità di prevedere assunzioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, della contrattazione collettiva e del presente regolamento.

Il reclutamento del personale avviene attraverso procedure comparative e selettive atte ad accertare la professionalità richiesta, le capacità e le attitudini dei candidati alle caratteristiche delle posizioni da ricoprire, che garantiscono in misura adeguata l'accesso dall'esterno.

In particolare, le procedure di ricerca ed acquisizione del personale sono espletate nel rispetto dei principi di cui all'art.35 del D.Lgs.n.165/2001.

**- Procedure di reclutamento**

Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:  
adeguata pubblicità della selezione attraverso la pubblicazione del relativo avviso nel sito

adozione di meccanismi trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti

attitudinali e professionali richiesti in ordine alla posizione da ricoprire;

rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici e senza discriminazione di alcun genere, nazionalità, religione, opinione politica o condizione sociale e personale;

commissioni di selezione costituite dal direttore amministrativo e/o da funzionari della direzione stessa, ovvero dai direttori, responsabili dell'area o settore di pertinenza della posizione da ricoprire e, qualora necessario, da consulenti esterni di comprovata esperienza professionale.

espletamento di tutte le fasi della selezione mediante affidamento di tutto il procedimento di selezione ad una Impresa/Società del settore esterna, di comprovata esperienza in materia di reclutamento che garantisca adozione di meccanismi trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in ordine alla posizione da ricoprire.

La società potrà anche reclutare il personale esterno (definito per specifica categoria o per titolo di studi) avvalendosi dell'UPLMO di Messina - Agenzia per l'impiego.

L'accesso ai singoli profili professionali sia per posizioni a tempo indeterminato che a tempo determinato avviene solo ed esclusivamente per il tramite di avviso di selezione pubblicato sul sito internet aziendale.

**In ordine all'avviso di selezione**, è prevista la pubblicazione dello stesso che dovrà prevedere l'individuazione della posizione da ricoprire, il numero di persone ricercate, i requisiti previsti per la copertura della posizione, eventuali requisiti preferenziali, le prove di verifica (test, colloqui, prove pratiche, ecc.), il CCNL applicato.

La società potrà espletare tutte le fasi della selezione direttamente oppure affidare in tutto o in parte il procedimento di selezione ad una impresa di consulenza esterna di comprovata esperienza in materia di reclutamento che potrà avvalersi in aggiunta anche dei propri archivi.

In tale ipotesi, l'affidataria dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti il rispetto, da parte della stessa, di tutti i

principi così come sopra indicati nello svolgimento della fase selettiva e di conseguenza la società non procederà alla nomina della Commissione prevista all'art.11 del presente regolamento per il reclutamento dall'esterno.

Il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, secondo le modalità e nei limiti temporali e numerici stabiliti dalle vigenti normative in materia, è sempre ammesso e rappresenta una tipologia di impiego funzionale ad attività e servizi specifici, al fine di:

- a) soddisfare esigenze aziendali e occupazionali;
- b) sopperire a particolari attività di carattere ciclico o stagionale;
- c) sostituzione del personale assente per una delle causali per le quali disposizioni di legge e/o del CCNL applicato in azienda comportino la conservazione obbligatoria del posto, indipendentemente che l'aspettativa stessa sia o meno retribuita o per specifiche situazioni normative.

La procedura selettiva non determina la formazione di una graduatoria finale con attribuzione di punteggi e non comporta una valutazione comparativa tra i candidati. L'avviso di selezione non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. e dalla partecipazione alle procedure selettive non può sorgere alcun diritto soggettivo all'assunzione presso la società.

- **Comando o distacco di personale dalle società partecipate o dagli enti locali**

La società può ricorrere alla fattispecie del distacco o comando di dipendenti di società controllate e/o partecipate degli enti locali soci, fermo il rispetto dei requisiti normativi della temporaneità e dell'interesse del distaccante, sia connesso alla "gestione infra-gruppo", sia connaturato alla necessaria partecipazione del processo di controllo previsto dall'art.147 quater del D.Lgs.267/2000 (TUEL) introdotto dall'art.3 del D.L.10 ottobre 2012, n.174, convertito con L.7 dicembre 2012, n.213.

Il personale interessato deve possedere adeguate esperienze lavorative o professionali compatibili con la specifica attività richiesta che devono caratterizzarsi in termini di piena idoneità rispetto al fabbisogno

come immediato consolidamento/miglioramento qualitativo delle competenze della complessiva struttura aziendale per l'attività ad essa richiesta.

L'istituto non comporta in capo al distaccatario, costituzione di alcun rapporto di lavoro, ma solo una modificazione temporanea ed oggettiva del rapporti di lavoro con il distaccante, di cui il personale resta dipendente a tutti gli effetti.

Analogamente, la società potrà avvalersi di dipendenti degli enti locali soci attraverso l'istituto del comando, ai sensi della normativa legislativa e regolamentare.

**- Somministrazione di manodopera**

La società, per il reclutamento di personale per esigenze temporanee o per sostituzioni di personale avente diritto alla conservazione del posto o in altri casi previsti dalla legge, potranno avvalersi anche di società di somministrazione di manodopera. Tali società dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti il rispetto da parte loro di tutti i principi indicati dall'art. 3) del presente Regolamento nello svolgimento della fase selettiva.

**- Stage, tirocini formativi e contratto per l'apprendistato professionalizzante.**

La società può stipulare convenzioni con istituti scolastici e/o con università e/o con enti formativi accreditati a conclusione o a corredo di percorsi formativi e/o con gli uffici M.O. competenti per territorio, stage o tirocini formativi ovvero procedendo con specifici avvisi pubblicati sul sito internet di PATRIMONIO MESSINA SPA. L'azienda, con il fine di favorire e agevolare l'assunzione giovanile e contenere i costi del personale, potrà fare ricorso all'apprendistato di cui all'art. 46 del D. Lgs. 81/2015 e successive eventuali modifiche.

**- Lavoratori diversamente abili**

La società, nel rispetto degli obblighi di legge in materia di assunzioni di lavoratori disabili ( quota di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 3), provvederà in tal senso attraverso la stipula di apposite

convenzioni aventi ad oggetto programmi finalizzati al conseguimento degli obiettivi occupazionali che la legge n. 68/1999 si pone.

Nella convenzione saranno stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che la società si impegna ad effettuare.

Tra le modalità che potranno essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro..

**- Requisiti generali richiesti per l'assunzione**

Considerata la natura pubblica dei Soci di PATRIMONIO MESSINA SPA, l'ne deriva l'assoggettabilità della società alle norme in materia di trasparenza e anticorruzione in conseguenza dei servizi pubblici gestiti e dei particolari requisiti di integrità morale necessari, per policy aziendale, in aderenza al concetto di " esigenza di difesa anticipata della P.A. ", per essere dipendenti di una società in controllo pubblico, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, è necessario possedere i seguenti requisiti:

1. assenza di procedimenti penali per reati non colposi, condanne penali derivanti da sentenza anche non definitiva per reati non colposi, oppure da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 (cosiddette sentenze di patteggiamento), nonché dei decreti penali di condanna irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero di ordinanze di estinzione dei reati.

L'assenza dei predetti requisiti in capo all'aspirante dipendente comporta la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 19 comma 4 D.lgs. 175/2016.

2. Idoneità alla mansione certificata dal medico competente aziendale ex d. lgs 81/2008 e s.m.i.

Al fine del rilascio di detta idoneità saranno eseguiti le visite e gli accertamenti previsti dal protocollo sanitario relativo alla mansione da svolgere, ivi compresi gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il rifiuto a sottoporsi a detti accertamenti ovvero la riscontrata positività non consentirà la stipula del rapporto di lavoro (anche a termine/stagionale).

3. Possesso del titolo di studio e degli altri eventuali requisiti personali, professionali e/o titoli speciali richiesti dalla legge o precisati nell'avviso di selezione.

**- Pubblicità della selezione**

L'avviso resterà pubblicato per un periodo non inferiore a 30 giorni di calendario sul sito della società. Di detto avviso verrà data puntuale informativa al Socio Unico.

Adeguate informative sarà data anche alle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati in azienda.

Parteciperanno di diritto alla selezione coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti dal posto disponibile, abbiano inviato la documentazione richiesta nelle modalità o nei termini previsti dall'avviso.

La società si riserva, per le selezioni di particolare importanza, di pubblicare un avviso su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale.

Inoltre, in conformità all'art.3 del Regolamento, la società potrà anche reclutare il personale esterno (definito per specifica categoria o per titolo di studi) avvalendosi dell'UPLMO di Messina - Agenzia per l'impiego.

**- Domanda di ammissione alla selezione**

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, sulla base del facsimile allegato all'avviso, e contenere, sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di notorietà ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

▢ dettagliato curriculum del candidato contenente le generalità, il numero di telefono e l'indirizzo email ove disponibile, i titoli di studio posseduti, eventuali patenti richieste, le esperienze professionali acquisite nonché ogni altra informazione prevista dall'avviso;

7 dichiarazione di assenza di procedimenti penali per reati non colposi, condanne penali derivanti da sentenza anche non definitiva per reati non colposi, oppure da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 (cosiddette sentenze di patteggiamento) - nonché dei decreti penali di condanna irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero di ordinanze di estinzione dei reati.

**- Commissione per la selezione**

La Commissione di selezione, avente i requisiti del presente Regolamento, è nominata con atto del Presidente del C.d.A.

La commissione è composta e regolata secondo i criteri di cui all'art. 35 comma 3 punto e) del D.Lgs.n.165/2001 e all'art.35bis del D.Lgs.n.165/2001. Parimenti se la selezione è rivolta alla ricerca di dirigenti.

Nel caso in cui la posizione ricercata rientri nell'ambito di settori aziendali particolarmente esposti al rischio corruzione, della commissione di cui al presente articolo potrà far parte, se del caso, un legale esperto nelle materie di cui trattasi.

Della commissione non possono far parte i componenti del Consiglio d'Amministrazione né coloro i quali ricoprono, o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni, cariche politiche presso il Comune di Messina o che siano rappresentanti di partito, sindacali o designati dalle Confederazioni e Organizzazioni sindacali in genere o associazioni professionali. Non possono far parte della Commissione i componenti aventi un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado con i singoli candidati.

All'atto dell'insediamento della Commissione, conosciuti gli elenchi dei partecipanti alla selezione, i membri dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante l'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l'incarico ricevuto così come previsto dalle disposizioni normative e/o regolamentari vigenti. Nel caso venissero accertate cause di incompatibilità in capo a un membro della Commissione,

lo stesso verrà revocato con atto del Presidente del C.d.A. Della commissione non possono far parte, altresì, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione. Ai fini dell'accertamento del requisito saranno espressamente richiesti, una volta effettuata la nomina di cui al n. 1 del presente articolo, i certificati di casellario giudiziale e dei carichi pendenti alle competenti autorità.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della società.

Il segretario predispone la documentazione necessaria ai fini del corretto espletamento delle procedure selettive. Scaduti i termini per l'accettazione delle domande di partecipazione alla selezione, la Commissione determinerà le candidature non ammissibili per la mancanza dei requisiti previsti di volta in volta dall'avviso di selezione, ovvero perché pervenute oltre i limiti temporali massimi previsti dal presente Regolamento. L'elenco dei candidati non ammessi verrà pubblicato per un periodo di 30 giorni dalla data di conclusione della procedura selettiva, sul sito web di riferimento. Al termine di ogni procedura selettiva il Segretario redige una relazione contenente il numero delle domande di ammissione pervenute, il numero dei candidati selezionati, le risultanze delle prove selettive e l'eventuale graduatoria. La relazione deve essere sottoscritta dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione.

Le risultanze della selezione (elenco/graduatoria dei candidati idonei) verranno pubblicate sul sito istituzionale di PATRIMONIO MESSINA SPA per il periodo corrispondente alla validità della graduatoria.

Tutte le graduatorie/elenchi risultanti dalle procedure di selezione e soggetti alla pubblicazione ai sensi del presente Regolamento riporteranno il nome e cognome del candidato. Se d'interesse, il candidato potrà richiedere, espressamente e per iscritto, che siano pubblicati solo le lettere iniziali del nome e cognome.

#### **- Prove della selezione**

Le prove di selezione possono essere di diverso tipo a seconda della posizione professionale da ricercare e precisamente: quiz nelle materie

inerenti la posizione ricercata, colloqui individuali tecnici e/o motivazionali, test psico-attitudinali, prove pratiche, colloqui di gruppo. Per alcune posizioni specifiche sarà possibile anche avvalersi di tecniche di valutazione del potenziale quali l'assessment. Nel caso in cui la posizione ricercata rientri nell'ambito di settori aziendali particolarmente esposti al rischio corruzione, le prove di selezione dovranno prevedere specifiche verifiche tese ad accertare le conoscenze normative in materia nonché la conoscenza degli specifici atti adottati dalla società anche ai fini della prevenzione dei reati e dei comportamenti corruttivi previamente consultando in materia, se del caso, un legale esperto.

Per quanto concerne, poi, la **fase dell'approvvigionamento di beni, lavori e servizi**, analizzata la struttura societaria, si rende opportuna l'adozione dei seguenti protocolli specifici:

- vanno espressamente individuati criteri e modalità di assegnazione del contratto;
- sarà auspicabile fare ricorso alla procedura di assegnazione diretta solo per casi limitati e tipicamente individuati, adeguatamente motivati e documentati, nonché sottoposti a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi ad un adeguato livello gerarchico;
- vanno elencate le modalità e i criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara, nonché per la definizione e approvazione di "*short vendor list*".
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La società si configura come una società privata in controllo pubblico, la quale, pertanto, è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come da questa stabilito nella Delibera n. 1134 del 2017.

Orbene, considerata l'interpretazione estensiva attribuita alla nozione di "*autorità pubbliche di vigilanza*", che, quindi non è limitata alle sole autorità operanti nel mercato finanziario, l'A.N.A.C. rientra tra le Autorità di Vigilanza così come intese dall'art. 2638 c.c. e, di conseguenza,

le eventuali condotte poste in essere da soggetti apicali della società possono costituire ostacolo alle sue funzioni.

In tale contesto al fine di evitare la commissione del reato *de quo* la società si impegna ad effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ragione di ciò è fatto divieto di:

- omettere di effettuare con la dovuta chiarezza completezza e tempestività, nei confronti della Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalla predetta Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Uni.Lav.;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte dell'Autorità pubblica di Vigilanza, anche in sede di ispezione;
- dare attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità pubblica di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- dare adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- assicurare, in caso di accertamenti ispettivi svolti dall'Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità

aziendali competenti. In particolare, il RPCT, coadiuvato dai propri Referenti, assicura il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Il RPCT ha, inoltre, il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti ed i funzionari dell'Autorità ai fini dell'acquisizione da parte di quest'ultimi degli elementi richiesti;

- provvedere a redigere, con onere a carico del RPCT di cui al punto precedente, un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito. Tale informativa dovrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

Si rinvia per ulteriori specificazioni al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che si intende qui richiamato come parte integrante del presente Modello. Inoltre, tenuto conto della rilevanza delle potenziali condotte illecite anche rispetto al PTPCT, si rende necessario, in un'ottica di economicità ed efficienza, prevedere delle misure di coordinamento fra le procedure relative al suddetto Modello 231 e le procedure del PTPCT, al fine di ostacolare o aggravare lo svolgimento dell'attività da parte della. Proprio in quest'ottica, sarebbe auspicabile, data la comune rilevanza delle condotte in esame, prevedere delle procedure unitarie, ma comunque attente a perseguire le finalità differenti, sebbene affini, a cui sono preposti rispettivamente il Modello 231 ed il PTPCT.

**5. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, art. 603-bis c.p. (art. 25-*quinquies* d.lgs. n. 231/2001).**

- **Analisi attività potenzialmente a rischio**

Le attività ed i processi potenzialmente a rischio di commissione del reato in parola sono state individuate nella procedura di assunzione dei lavoratori, della gestione - sia economica che organizzativa -, avuto

riguardo anche alla tutela delle norme poste a presidio della sicurezza e dell'igiene nei posti di lavoro.

- **Protocolli generali**

Il seguente protocollo è rivolto a coloro che sono impiegati nel reclutamento del personale e nella gestione del relativo rapporto lavorativo, i quali devono attenersi ai seguenti principi:

- svolgimento dell'attività lavorativa solo previa sottoscrizione del contratto di lavoro;
- stretta aderenza della retribuzione e dell'orario di lavoro a quanto previsto nel contratto collettivo di categoria;
- stretta corrispondenza tra l'attività lavorativa svolta e la retribuzione erogata ed indicata in "busta paga";
- repressione di qualsiasi comportamento che possa anche potenzialmente pregiudicare la dignità ed il decoro di ogni singolo lavoratore.

In particolare, si prevede che le suddette figure, ciascuno secondo le proprie competenze:

- procedano all'assunzione del personale, secondo le regole dettate dallo specifico regolamento adottato dalla società
- verificare, in caso di assunzione di cittadini stranieri, l'esistenza di provvedimento e/o atti che ne attestano la regolare presenza sul territorio italiano;
- verificare il rispetto dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale/mensile rispetto a quanto previsto dal contratto applicabile e dalle norme vigenti;
- verificare, con cadenza mensile, la corrispondenza tra l'attività concordata e quella effettivamente svolta dal lavoratore e cura la trasmissione dei relativi dati alla contabilità per la redazione della c.d. busta paga, verificando, prima della consegna al dipendente, la corrispondenza tra le ore di lavoro svolte e quelle indicate in busta paga;

- curare la formazione e l'informazione dei lavoratori limitatamente ai principi e protocolli di cui al modello organizzativo ed al codice etico;
- provvedere alla contestazione ai lavoratori di eventuali violazioni di natura disciplinare;
- raccogliere, sia di propria iniziativa che a seguito di segnalazione, anche anonima, segnalazioni su eventuali comportamenti illegittimi nei confronti dei lavoratori, effettuando una preliminare verifica sulla fondatezza della segnalazione, per poi trasmettere - unitamente alle eventuali osservazioni - al Responsabile delle Risorse Umane ed all'Organismo di Vigilanza.

Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Regolamento interno sulla gestione del personale, che si considera parte integrante del presente Modello.

Sotto tale profilo, particolare rilievo assume il c.d. **Whistleblowing**. In particolare, ed in conformità alla legge n. 179 del 2017, la Società ha ritenuto di introdurre una procedura ad hoc sul fenomeno del c.d. *whistleblowing*, con l'obiettivo di portare a conoscenza degli Organi Amministrativi eventuali irregolarità o reati commessi da altri dipendenti, abbiano o meno un ruolo apicale, della società stessa. con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare, senza temere ritorsioni, violazioni del Modello organizzativo o gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa svolta

A tal fine, sono stati previsti, nella procedura, in aderenza al comma 2-*bis* dell'articolo 6, d.lgs. 231/01:

- uno o più canali che consentano ai lavoratori di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono

la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- che i suddetti canali destinati a veicolare le segnalazioni garantiscano la riservatezza dell'identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia e che, almeno uno di essi, provveda a tali garanzie con modalità informatiche. Inoltre, si è deciso di prevedere la possibilità di segnalazioni in forma anonima, purché le stesse siano documentate adeguatamente ovvero rese con dovizia di particolari;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, con previsione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- l'individuazione del destinatario delle segnalazioni nel responsabile del personale e l'Organismo di Vigilanza qualora le segnalazioni riguardino la violazione dei protocolli e dei principi di cui al presente modello o, comunque, abbiano esposto o siano potenzialmente idonee ad esporre la società alla contestazione dell'illecito amministrativo.

**6. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001).**

- **Analisi attività potenzialmente a rischio**

Le attività svolte dalla Società espongono la stessa ad un rischio minimo di commissione dei suddetti reati, sostanzialmente individuato nell'attività svolte all'esterno quali ad esempio sopralluoghi degli immobili

La società è in possesso dei Documenti di Valutazione del Rischio e un Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro, che devono considerarsi parte integrante del presente Modello.

- **I reati di possibile verifica**

- Omicidio colposo, art. 589 c.p.;
- Lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro, art. 590 c.p.

- **Protocolli generali**

La Società, con riferimento alla sicurezza sul lavoro, ha provveduto alla valutazione dei rischi ed alla redazione del DVR e ha adottato, nominando quale RSPP, l'Ing. Francesco Btrando, come da nomina sottoscritta per accettazione presente negli archivi societari.

Con riferimento al decreto 81/08 si deve segnalare come il Legislatore si sia occupato specificamente della responsabilità ex D. Lgs. 231/01 e del modello di organizzazione, gestione e controllo, dettandone specifiche regole di redazione. Inoltre, a differenza di quanto previsto per le altre tipologie dei reati presupposto (per i quali vi è, da parte del legislatore, un invito ad uniformarsi alle linee guida delle associazioni di categoria, senza alcuna presunzione di conformità del modello), per quel che concerne la materia della sicurezza sul lavoro, a norma del citato articolo 30 D. Lgs. 81/08 *“In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6”*.

Con specifico riferimento alla redazione del modello, l'articolo 30 del D. Lgs. 81/08 prevede che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di

personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve, altresì, prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di

mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Appare opportuno prevedere l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste in seno al presente modello anche per i casi di violazione delle disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro, e con la previsione di un intervento dell'Organismo di Vigilanza.

Sotto quest'ultimo profilo, per evitare una duplicazione e/o conflitto di competenze, con eventuale compromissione del sistema di prevenzione degli infortuni, è previsto un intervento dell'Organismo di Vigilanza definito dalle linee guida di Confindustria come una verifica di "secondo grado" e che cioè non consiste in un controllo tecnico-operativo, demandato per legge al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed agli altri organi della prevenzione.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza - oltre a verificare che siano destinate idonee risorse per attuare il sistema di prevenzione adottato - dovrà relazionarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione al fine di verificare e sanzionare le eventuali violazioni del predetto sistema ed al fine di proporre le misure di adeguamento dello stesso che si rendessero necessarie.

A tal fine, il RSPP dovrà relazionare all'Organismo di Vigilanza con cadenza semestrale – e, comunque, ogniqualvolta si verifichi in azienda un evento significativo o un infortunio – in ordine all'eventuale sussistenza di anomalie e/o infortuni o, comunque, di situazioni tali da compromettere la sicurezza dei lavoratori.

L'Organismo di Vigilanza potrà, ove lo ritenga necessario, convocare il RSPP o altri soggetti comunque coinvolti nel sistema di prevenzione per avere gli opportuni chiarimenti o svolgere i necessari approfondimenti.

## **7. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 25-*octies* d.lgs. n. 231/01).**

- **Analisi attività potenzialmente a rischio**

Il rischio di commissione dei suddetti reati è minimo e può ricondursi esclusivamente all'attività di incasso e di pagamento di somme di denaro.

- **I reati di possibile verifica**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

- **Protocolli generali**

La creazione di protocolli per la prevenzione dei reati indicati nell'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/01, non può prescindere dall'analisi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (che ha introdotto ferree regole in materia di prevenzione del riciclaggio), in quanto il legislatore, nell'individuare le regole di condotta, ha preventivamente valutato l'idoneità delle stesse a prevenire i reati in oggetto.

Infatti, con il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, emanato in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, è stata profondamente modificata la normativa italiana in materia di prevenzione del riciclaggio.

Il D. Lgs. n. 231 del 2007, dunque, introduce (ed in alcuni casi rafforza quelli già esistenti, avendo sostituito la maggior parte delle disposizioni del d. l. n. 143 del 1991, convertito nella l. n. 197 del 1991, che il decreto in commento ha provveduto ad abrogare) vari obblighi finalizzati alla prevenzione delle pratiche di *money laundering*, destinati agli operatori economici identificati dagli artt. 11, 12, 13 e 14 del decreto.

Detto Decreto, pone a carico degli intermediari finanziari «istituzionali» (banche, SIM, SGR, SICAV, promotori finanziari ecc.), ed agli operatori di settori commerciali (assai eterogenei tra loro) - gli uffici della pubblica amministrazione, i revisori contabili, nonché alcune categorie di professionisti (ragionieri, periti commerciali, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati), di commercianti (e cioè quelli che commerciano in oro, preziosi e oggetti antichi) e di gestori di servizi (e cioè gli esercenti di

case d'asta, di case da gioco, di gallerie d'arte, di servizi di recupero crediti, di servizi portavalori, di servizi telematici di giochi, scommesse e pronostici, di agenzie d'affari in mediazione immobiliare) – l'obbligo di adeguata verifica della clientela (artt. 15 ss.), gli obblighi di conservazione di documenti e di registrazione di dati (artt. 36 ss.) e l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (artt. 41 ss.).

Con riguardo alla verifica della clientela l'art. 18 configura, a seconda del tipo di destinatari, una serie di obblighi che possono essere riassunti:

- nel dovere di verificare l'identità del cliente - inteso come effettivo titolare dell'attività - sulla base di documenti, dati e informazioni provenienti da fonte affidabile e indipendente;
- nel dovere di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'instaurando rapporto con il medesimo;
- nel dovere di svolgere un controllo costante nel corso del rapporto.

Con riguardo agli obblighi di conservazione di documenti e di registrazione di dati - di natura squisitamente preventiva e finalizzati ad eventuali successive verifiche da parte delle autorità -, gli artt. 36 e ss. D. Lgs n. 231 del 2007 impongono la conservazione della documentazione e la registrazione dei dati acquisiti nell'assolvimento dei doveri di verifica o relativi alle operazioni eseguite nell'espletamento degli incarichi ricevuti dalla clientela.

Per quanto concerne poi l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, gli artt. 41 ss. del D. Lgs. n. 231 del 2007 impongono ai soggetti di cui agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 di segnalare "senza ritardo" all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) - organismo costituito all'uopo presso la Banca d'Italia -, con modalità differenziate a seconda della diversa tipologia degli obbligati, *"le operazioni che fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli di sospettare costituiscano anche solo un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo"*.

Sempre con riguardo all'obbligo di segnalazione è necessario ricordare che il Decreto, pur non individuando la soglia del "sospetto",

identifica all'art. 2 alcune condotte che, ai fini della sua applicazione debbono considerarsi riciclaggio, se poste in essere intenzionalmente.

Dunque, senza porre alcuna limitazione a quanto previsto dalle norme incriminatrici di carattere penale (artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.), il D. Lgs n. 231 del 2007, a mero titolo esemplificativo, individua e “censura” le seguenti condotte:

- la conversione o il trasferimento di beni nella consapevolezza della loro illecita provenienza e indipendentemente dal fatto che l'attività criminosa che li ha generati sia stata consumata al di fuori del territorio italiano;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei suddetti beni;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione dei medesimi;
- la mera partecipazione a qualunque titolo a tali condotte, ancorché manifestatasi attraverso l'istigazione, l'agevolazione ovvero il semplice “consiglio” a porle in essere.

Oltre ai predetti pregnant obblighi, il D. Lgs n. 231 del 2007 introduce delle ulteriori misure atte a prevenire le condotte di riciclaggio.

In particolare, con l'art. 49, reintroduce, rimodulandolo, il divieto agli operatori di trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore, o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore di trasferimento, anche frazionato, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro, consentendo, tuttavia, che il trasferimento sia eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.

Infine, l'art. 52 configura autonomi obblighi a carico degli organi di controllo societari ed aziendali, imponendo - in aggiunta a quanto già previsto dal codice civile e da leggi speciali - al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza, al comitato di controllo di gestione, all'organismo di vigilanza eventualmente istituito ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed a tutti i soggetti, qualsiasi denominazione assumano, comunque

incaricati dei controlli gestionali presso i destinatari degli obblighi configurati dal Decreto, di:

- comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7 comma 2;
- comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o ad un suo delegato, le infrazioni agli obblighi di segnalazione di cui hanno notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni in tema di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49 commi 1,5,6,7,12,13) ed in tema di divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia art. 50);
- comunicare, entro trenta giorni, all'UIF le infrazioni relative agli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36.

Ciò posto, anche alla luce dell'attività svolta in concreto dalla società, è evidente come la stessa non rientri nelle categorie di soggetti dettagliatamente individuati negli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 quali destinatari dei pregnanti obblighi di cui al D. Lgs. 231/2007.

Dunque, fermo restando gli obblighi a carico degli organi di controllo societari ed aziendali, la società non è soggetta agli obblighi di verifica della clientela, a quello di registrazione ed a quello di segnalazioni sospette, bensì esclusivamente alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 d. lgs. 231/2007.

In ogni caso, la società non è esposta a particolari rischi di commissione del reato presupposto di riciclaggio, in quanto i pagamenti si riferiscono a fornitori di beni e servizi ed i relativi pagamenti avvengono, dietro presentazione della relativa fattura, attraverso bonifici bancari.

Pertanto, ferma restando l'attuale procedura nei pagamenti e negli incassi di somme di denaro, l'unica misura aggiuntiva può essere individuata nella trasmissione con cadenza semestrale all'Organismo di

vigilanza dell'elenco delle spese e dell'entrare con indicazione delle modalità di incasso o di spesa.

**8. Delitti in materia di violazione del diritto di autore, art. 171-*bis* L. 633/41 (art. 25-*novies* d.lgs. n. 231/2001).**

- **Analisi attività potenzialmente a rischio**

Si è individuata come area a rischio di commissione del reato di cui all'art. 171-*bis* L. 633/41, quella relativa all'utilizzo, all'interno dell'azienda, di programmi per elaboratori.

Infatti, come è a tutti noto, detti programmi sono protetti dal diritto di autore e ne è vietata la duplicazione oltre che la detenzione.

- **Reati di possibile verificaione**

- Il reato di cui all'art. 171 bis L. 633/41.

- **Protocolli generali**

In relazione alla suddetta fattispecie, è sufficiente prevedere il divieto di utilizzo di *software* non conformi alla legge ed il controllo è demandato all'amministratore di sistema, il quale è obbligato a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie.

Si rinvia per ulteriori specificazioni al Regolamento interno per l'utilizzo degli strumenti informatici, che si considera parte integrante del presente Modello.

**9. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* d.lgs. n. 231/2001).**

- **Analisi attività potenzialmente a rischio**

A prescindere dalle ipotesi di possibilità di astensione dei prossimi congiunti, deve essere presa in considerazione l'ipotesi di invito a presentarsi per rendere interrogatorio di un dipendente della società, nella qualità di persona sottoposta alle indagini o di indagato in procedimento connesso o collegato, soprattutto, ma non solo, se viene contestato un reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

- **Reati di possibile verificaione:**

- Art. 377-*bis* c.p.

- **Protocolli generali**

La Società ed i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti dovranno astenersi dall'esercitare qualsiasi condizionamento nei confronti del dirigente/dipendente che sia chiamato a rendere dichiarazioni, al fine di indurlo a non rendere le dichiarazioni o ad astenersi dalla facoltà di renderle.

È fatto divieto alla Società ed ai suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti - laddove vengano a conoscenza che un dirigente e/o dipendente sia stato invitato a rendere dichiarazioni avanti all'Autorità giudiziaria - di comunicare a terzi tale circostanza.

In tal caso, la Società dovrà inoltre sollecitare i dipendenti - fatto salvo l'esercizio del diritto di difesa dell'indagato - ad assumere atteggiamenti collaborativi ogni volta siano chiamati a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, dovrà essere prevista la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di ricevere, in forma anonima, segnalazioni in ordine alla sussistenza di eventuali pressioni nei confronti del dipendente volte al fine di non rendere le dichiarazioni o di astenersi dalla facoltà di renderle.

Infine, in tutti i casi in cui si giunga a conoscenza, con qualsiasi mezzo, dell'esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente, il relativo procedimento dovrà essere attentamente monitorato e dovrà essere informato della predetta circostanza l'Organismo di Vigilanza.

#### **10. Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. n. 231/2001).**

- **Analisi attività potenzialmente a rischio**

Il rischio di commissione dei reati ambientali, è obiettivamente minimo e può collegarsi esclusivamente all'attività di gestione dei beni di proprietà del Comune, nell'ipotesi in cui si verifichi un evento potenzialmente inquinante o l'accertamento di un fenomeno di c.d. contaminazione storica.

- **Protocolli specifici**

A) In relazione ai reati di cui agli artt. 256 e 260 D. LGS. 03/04/2006 n. 152, si deve segnalare che la produzione di rifiuti può

derivare dall'attività di manutenzione, con la precisazione che, comunque, la società si avvale, in dette ipotesi, per lo smaltimento dei rifiuti di Società specializzata, dotata delle necessarie autorizzazioni.

A tal fine, la Società dovrà verificare che l'impresa che provvede allo smaltimento dei rifiuti speciali sia dotata delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, con specifico riferimento alla tipologia di rifiuti prodotti e smaltiti dall'azienda e che i mezzi inviati dall'impresa per il trasporto dei rifiuti (a piattaforma o al sito di destinazione finale) siano muniti delle necessarie autorizzazioni

Dovrà essere prevista l'identificazione del tipo di rifiuto e la raccolta dello stesso in adeguati contenitori.

Le modalità di gestione e smaltimento variano in ragione del tipo di rifiuto e, specificamente: per i rifiuti non pericolosi il periodo di deposito temporaneo, regolato da apposita procedura, non potrà essere superiore a sei mesi e non potrà raggiungere un quantitativo superiore a 30 mc; per i rifiuti pericolosi non potrà essere superiore a sei mesi e non potrà raggiungere un quantitativo superiore a 10 mc.

Il rifiuto viene "caricato" su apposito registro con quantità presunta da verificarsi a destino.

Il rifiuto speciale, viene, quindi, avviato alla procedura di smaltimento mediante ditta autorizzata.

Al riguardo, si precisa che la società verifica che le ditte utilizzate siano in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali.

A tal fine viene acquisita e archiviata la documentazione relativa alle autorizzazioni allo smaltimento e viene verificata la corrispondenza tra i codici CER da smaltire con i codici CER loro autorizzati.

In particolare, si procederà alla verifica del certificato di analisi dei rifiuti che non sia palesemente contraffatto o irregolare.

La stessa verifica viene effettuata in relazione al luogo finale di destinazione e cioè alla discarica.

Dopo la consegna del rifiuto alle ditte specializzate, avviene lo scarico del rifiuto sul registro e l'effettivo e regolare smaltimento viene monitorato attraverso il rientro della 4° copia del formulario provvista di vidimazione della Camera di commercio, entro i tempi previsti per legge (tre mesi dalla data di scarico del registro), nella quale è annotata la verifica ed accettazione della quantità del rifiuto smaltito.

**B) In relazione al reato di cui all'art. 257 D. LGS 03/04/2006 n. 152,** non vi è un'attività specifica da monitorare, in quanto la verifica di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, può verificarsi in qualsiasi momento ed anche per cause del tutto accidentali, quali ad esempio lo sversamento sul terreno di liquidi.

Pertanto, tenuto anche conto della necessità di intervenire tempestivamente al verificarsi dell'evento, è previsto che al termine della giornata lavorativa, un dipendente verifichi la insussistenza di episodi di contaminazione c.d. *puntuale* da serbatoi, cisterne e impianti, procedendo alla relativa annotazione su apposito registro anche nell'ipotesi in cui non si sia verificato l'evento.

Con riferimento alla c.d. *contaminazione storica*, è previsto, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte di colui che ha proceduto all'individuazione della stessa al fine di consentire alla società di porre in essere le prescrizioni di cui all'art. 240 del decreto 152/06.

Inoltre, periodicamente, è previsto un controllo sulle cisterne, silos, tubature o, comunque, contenitori di sostanze potenzialmente inquinanti al fine di verificarne l'efficienza.

Anche per tale controllo è prevista un'annotazione sul registro sopra indicato.

Inoltre, ferme restando tutte le procedure necessarie ad evitare o eventualmente gestire un evento inquinante ed al fine di evitare una duplicazione di regole di comportamento, la funzione del modello di organizzazione, gestione e controllo e dell'Organismo di Vigilanza all'uopo costituito rimane quella di effettuare una verifica di "secondo livello" in

ordine al rispetto di tutte le procedure previste ed alla sussistenza dei mezzi – anche economici – necessari all’attuazione delle stesse.

A tal fine, semestralmente, il dipendente incaricato dovrà relazionare all’Organismo di Vigilanza in ordine all’eventuale sussistenza di anomalie e/o eventi inquinanti o, comunque, di situazioni tali da compromettere l’ambiente.

L’Organismo di Vigilanza potrà, ove lo ritenga necessario, convocare, in ogni momento, il suddetto responsabile o altri soggetti, comunque, coinvolti nel sistema di prevenzione per avere gli opportuni chiarimenti o svolgere i necessari approfondimenti.

**11. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. n. 231/2001).**

- **Analisi attività potenzialmente a rischio**

Le attività che possono esporre a rischio di commissione del reato in parola sono:

- stipulazioni di contratti di lavoro subordinato ed autonomo;
- contratti di appalto;
- contratti d’opera.

**b) Reati di possibile verifica**

Art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 286/88 (Testo Unico sull’immigrazione) qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- numero di lavoratori irregolari superiore a tre;
- impiego di minori in età non lavorativa;
- sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l’esposizione a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- **Protocolli generali**

Nel caso di assunzione diretta, deve essere predisposta una specifica procedura e devono essere costantemente monitorate le vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc...).

Nel caso di stipula di contratti di appalto o contratti d'opera, ai fornitori o partner commerciali dovrà essere richiesto uno specifico impegno al rispetto della normativa in oggetto.

**12. Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001).**

- **Analisi attività potenzialmente a rischio**

Il novero delle aree a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* ricomprende la gestione degli adempimenti fiscali, la gestione della finanza e della tesoreria, la contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali, l'amministrazione del personale e la gestione delle missioni e dei rimborsi spese e la gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza.

- **Reati di possibile verificaione**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (art. 2 comma 2-bis, D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a euro centomila (art. 8, comma 1, D. Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a euro centomila (art. 8, comma 2-*bis*, D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000);

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

- **Principi generali**

L'Organo Amministrativo, gli organi di controllo, i lavoratori dipendenti, i collaboratori ed i consulenti di cui si avvale la Società per gli adempimenti fiscali, sono tenuti a:

- rispettare le norme di legge e le procedure aziendali in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci, alla formazione e alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla relativa situazione della società, tenendo un comportamento trasparente e collaborativo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della Società in termini di gestione della fiscalità e delle relative comunicazioni;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società;
- evitare di dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione/ricezione dei documenti contabili societari, nonché alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati, al fine di trarne vantaggio per la società a danno dell'altra parte;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai soggetti sopra-individuati è, altresì, fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle riportate all'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. n. 231/2011;
- porre in essere dei comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

- **Protocolli generali**

Di seguito sono individuati i principali controlli preventivi finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione dei reati tributari, in relazione a ciascuna attività sensibile sopra-individuata e connessi processi strumentali e funzionali.

**Gestione degli adempimenti fiscali**

- predisposizione e diffusione di uno scadenziario fiscale e monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- definizione dei ruoli e delle modalità per il monitoraggio ed il recepimento della novità in materia fiscale, compresa la valutazione degli impatti fiscali e l'osservanza della normativa;
- definizione dei criteri di calcolo delle imposte dirette e indirette;
- definizione delle modalità di verifica della correttezza del calcolo delle imposte, della compilazione dei relativi modelli dichiarativi e di versamento, nonché della registrazione contabile;
- definizione delle modalità di verifica circa il rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali somme portate in compensazione che IVA, la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta, la corretta contabilizzazione delle imposte;

- definizione delle modalità di autorizzazione del contenuto dei Modelli dichiarativi e di versamento, dell'invio degli stessi all'Amministrazione finanziaria e al pagamento delle imposte;
- definizione delle modalità di verifica circa l'avvenuta trasmissione del Modello dichiarativo;

**Gestione della finanza e della tesoreria**

Rispetto ai pagamenti:

- definizione delle modalità di autorizzazione dei pagamenti e identificazione dei soggetti abilitati a effettuare le operazioni;
- definizione delle modalità di verifica della completezza, accuratezza e validità delle registrazioni dei pagamenti e delle operazioni di tesoreria, compresa la coerenza fra la disposizione di pagamento e la fattura e/o altro documento contabile;
- definizione delle modalità di verifica circa le partite sospese a chiusura dei conti transitori e le anomalie nei pagamenti;
- definizione delle modalità di verifica circa la tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso.

Rispetto agli incassi:

- definizione delle modalità di verifica e monitoraggio degli incassi, compresa la verifica circa le partite sospese a chiusura dei conti transitori e la coerenza di abbinamento tra gli incassi ricevuti e le fatture attive emesse, il tempestivo aggiornamento delle coordinate bancarie non corrette e/o incomplete;
- definizione delle modalità di identificazione di eventuali anomalie negli incassi;

Rispetto alla piccola cassa:

- definizione delle modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spesa sostenibili per cassa e i limiti di utilizzo);

- definizione delle modalità di riconciliazione delle giacenze della piccola cassa con le risultanze contabili.

**Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali**

Rispetto alla contabilità generale:

- definizione delle modalità di gestione delle registrazioni di contabilità generale, al fine di assicurare la loro corretta rilevazione;
- definizione delle modalità di verifica circa la completa e accurata registrazione e contabilizzazione delle fatture o degli altri documenti/fatti rilevanti ai fini fiscali;
- definizione delle modalità di gestione di eventuali scritture di rettifica/integrazione/assestamento e del calcolo alla base della determinazione del valore delle stesse;
- definizione delle modalità di verifica circa la corretta determinazione del risultato di esercizio, nonché dell'ammontare dell'accantonamento a riserva legale ed a riserva statutaria;
- definizione delle modalità di verifica circa la completa e corretta registrazione del risultato di esercizio rispetto alle informazioni contenute nel verbale dell'Assemblea;
- archiviazione della documentazione, ivi incluse le scritture contabili, al fine di impedirne l'occultamento o la distruzione ovvero di garantire la tracciabilità del processo.

Rispetto alla contabilità dei clienti:

- definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti, con riguardo alla documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica, alla separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di fatturazione e soggetto incaricato delle attività di monitoraggio degli incassi; alle attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate); alle attività di verifica periodica della corretta compilazione del requisito "*split payment*" dell'anagrafica;

- definizione delle modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell'importo da fatturare (ivi incluse le misure atte a prevenire il rilascio o l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti);
- definizione delle modalità di verifica circa la completezza e correttezza delle fatture emesse verso i clienti rispetto alle previsioni contrattuali ed ai prodotti/servizi erogati;
- definizione delle modalità di verifica circa la completezza e accuratezza delle registrazioni contabili svolte.

Rispetto alla contabilità dei fornitori:

- definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche fornitori, con riguardo alla documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica, alla separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di registrazione delle fatture e soggetto incaricato delle attività di predisposizione dei pagamenti, alle attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate);
- definizione delle modalità di verifica circa la completezza e correttezza dei dati riportati in fattura, la correttezza delle registrazioni contabili svolte; il trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute.

Rispetto al bilancio:

- definizione delle modalità di identificazione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da trasmettere alle funzioni amministrative competenti;
- definizione delle modalità di esecuzione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, da parte delle competenti funzioni amministrative aziendali, volti ad assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dei dati recepiti in contabilità e/o comunicati dalle

competenti funzioni aziendali che ne garantiscono completezza ed accuratezza;

- previsione di meccanismi di attestazione circa la veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse da parte dei responsabili delle funzioni aziendali competenti della Società.

**Amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese**

Rispetto all'amministrazione del personale:

- definizione delle modalità di verifiche circa la completezza ed accuratezza di prospetti riepilogativi delle presenze e dei cedolini elaborati, anche rispetto alla normativa ed ai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, nonché rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato (proporzionalità);
- definizione delle modalità di autorizzazione delle disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni;
- definizione delle modalità di verifica circa la congruenza tra i bonifici effettuati al personale ed i cedolini;
- definizione dei criteri alla base del sistema di sviluppo e valutazione del personale, anche con riferimento alla congruità dei compensi riconosciuti agli Amministratori ed ai Dirigenti;
- definizione delle modalità di assegnazione e comunicazione di obiettivi di performance ragionevoli, realistici e bilanciati secondo un processo autorizzativo prestabilito;
- definizione delle modalità per la corresponsione degli incentivi in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi;
- previsione di corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle performance rendicontate;
- definizione delle modalità e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti;

- sottoscrizione delle comunicazioni da trasmettere agli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti, previa verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni in esse contenuti;
- Rispetto alla gestione delle missioni e dei rimborsi spese:
- definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei relativi limiti di importo e delle modalità di rendicontazione, nonché di autorizzazione di eventuali deroghe; - definizione delle modalità di autorizzazione delle trasferte, delle richieste di rimborso e degli eventuali anticipi ai dipendenti;
- definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra le spese sostenute, le attività lavorative svolte e la documentazione di supporto;
- definizione delle modalità di verifica circa la completa e accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di trasferta;
- definizione delle modalità di verifica circa la congruenza tra le note spese e i relativi rimborsi erogati ai dipendenti, finalizzato ad individuare eventuali situazioni anomale
- definizione delle modalità di rimborso tramite strumenti tracciabili e divieto di effettuare operazioni su conti cifrati o in contanti e/o a soggetti diversi dal dipendente.

**Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza**

- definizione di tipologie e limiti (effettivi o stimati) degli omaggi offerti e ricevuti;
- definizione delle tipologie e dei limiti di spese di ospitalità e di rappresentanza rimborsabili e delle modalità di rendicontazione e rimborso, nonché autorizzazione di eventuali deroghe;
- definizione delle modalità di autorizzazione delle spese di ospitalità e/o di rappresentanza;
- definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra le spese sostenute e la documentazione di supporto e la completa e

accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di ospitalità e di rappresentanza, nonché della coerenza tra le spese sostenute e la documentazione fornita a supporto;

- definizione delle modalità di autorizzazione delle richieste di rimborso delle spese di ospitalità e di rappresentanza;
- definizione delle modalità di monitoraggio periodico delle spese di ospitalità e/o di rappresentanza e/o omaggi, finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazioni o anomalie;
- previsione di sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle ospitalità ricevuti (accettati o meno) e della società/persona che ha effettuato tale offerta o fornito tale omaggio/ospitalità ed eventuali soglie di valore.

### **Capitolo 3**

#### **“L’Organismo di Vigilanza”**

---

Contestualmente all’approvazione del presente Modello, è costituito l’Organismo di Vigilanza (OdV) che, considerata la struttura della Società e l’attività in concreto posta in essere, avrà composizione collegiale.

La scelta dei componenti dell’OdV sarà effettuata avuto riguardo all’esperienza maturata sulle problematiche riguardanti la materia penale e societaria, così da poter fornire alla Società un significativo apporto tecnico-giuridico.

L’Organismo di Vigilanza, dunque, per poter eseguire i compiti previsti dal D. Lgs. 231/01:

- è dotato di autonomia organizzativa e funzionale;
- è autorizzato ad avere libero, ed incondizionato, accesso alla documentazione e ad ogni altra informazione societaria, con contestuale obbligo - la cui violazione è disciplinarmente sanzionata - per le funzioni aziendali, di rendere disponibili i dati, i documenti e le informazioni richieste.

Sono messe a disposizione dell’OdV sia risorse umane che finanziarie idonee all’assolvimento dei compiti assegnati.

I componenti dell’OdV non dovranno svolgere attività di gestione o incarichi di natura operativa all’interno dell’Ente e ciò al fine di garantire che l’attività di vigilanza venga svolta senza possibili conflitti di interesse.

Sono previste cause di ineleggibilità o di revoca dei componenti dell’OdV, avuto riguardo alla sussistenza ed al mantenimento, in capo agli stessi, dei requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento delle funzioni affidate.

Sono affidati all’OdV i seguenti compiti:

- vigilare sull'effettività e la rispondenza del modello di organizzazione ai requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 231/01;
- verificare l'idoneità del modello a prevenire la commissione dei reati e dei relativi sistemi di vigilanza;
- proporre gli eventuali aggiornamenti del presente Modello, avuto riguardo alle eventuali modifiche legislative o allo svolgimento, da parte della società, di nuove attività ritenute a "rischio";
- promuovere le attività finalizzate alla conoscenza del modello all'interno della società;
- curare periodici corsi di formazione, prevedendo l'obbligatorietà della frequenza;
- segnalare le violazioni del modello e valutare, unitamente agli Organi abilitati, l'irrogazione delle sanzioni.

### **3.1 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, sono previsti sia flussi informativi *ad hoc*, che flussi informativi costanti.

I flussi informativi *ad hoc* attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

- notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo, quali:
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'Autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;

- richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- modifiche apportate al sistema delle deleghe, dei poteri autorizzativi e delle procure, ovvero l'avvenuta attribuzione o revoca degli stessi;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti o le segnalazioni preparati dai responsabili di funzioni aziendali dai quali possano emergere atti, fatti, eventi od omissioni rilevanti rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- ogni eventuale anomalia riscontrata nel corso di attività di verifica;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche nella forma di provvedimenti adottati ai sensi del D. Lgs. 758/94, dai quali emergano violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in materia di ambiente dai quali risultino una attuale o potenziale violazione delle norme in materia ambientale e/o delle autorizzazioni che disciplinano l'attività aziendale;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello ex D.lgs. 231/01 e nei relativi protocolli e procedure;
- eventuali carenze riscontrate nella struttura aziendale od organizzativa o nelle procedure.

Oltre alle notizie di cui al paragrafo precedente, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Organismo le informazioni rilevanti, concernenti attività ricorrenti:

- l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- la richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti pubblici;

- la documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima da parte del personale;
- la documentazione relativa agli esiti delle attività di verifica e monitoraggio degli adempimenti ambientali;
- eventuali verbali di ispezione in materia di sicurezza e in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo (es. ARPA, ASL) e ogni altro documento rilevante in materia ambientale e/o di sicurezza;
- ogni documento utile ai fini della valutazione del mantenimento nel tempo di adeguati presidi volti a prevenire comportamenti illeciti nell'utilizzo degli strumenti e sistemi informatici e nel trattamento dei dati;
- le procedure poste a presidio della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, nonché i dati relativi agli eventuali infortuni verificatisi ed ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di salute e sicurezza.

### **3.2 Informativa dell'ODV verso gli Organi societari**

L'OdV, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, cura l'informazione degli organi sociali affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV provvede a fornire al Consiglio di Amministrazione un'informativa semestrale avente ad oggetto:

- l'attività svolta, con particolare riferimento a quella di verifica sui processi sensibili ai sensi del Decreto;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;

- una analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni intraprese dall'Organismo;
- le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello;
- l'informazione sul piano di attività.

Annualmente, l'OdV presenta al Consiglio di Amministrazione il piano delle attività per l'anno successivo.

Inoltre, l'OdV deve porre in atto flussi informativi *ad hoc*, indipendentemente dalla previsione di flussi periodici, in presenza di circostanze che rendano necessaria o comunque opportuna l'informativa. Pertanto, l'Organismo dovrà riferire tempestivamente al Consigliere Delegato in merito a:

- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali;
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto, di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento delle sue funzioni;
- esito degli accertamenti condotti dall'OdV a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Consigliere Delegato.

L'Organismo inoltre, dovrà riferire senza indugio al Consiglio di Amministrazione circa eventuali violazioni del Modello poste in essere dall'Amministratore Delegato o da un consigliere, da dirigenti o dipendenti.

### **3.3 Misure di coordinamento fra il Modello 231 e il PTPCT**

Si ribadisce che la Società, in un'ottica di economicità ed efficienza, intende attribuire all'Organismo di Vigilanza (OdV) le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), relative *"all'attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle*

*segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance, quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ed il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti".* La relativa attribuzione verrà pubblicata sul sito web nella sezione "Società Trasparente".

Quanto ai rapporti tra RPCT e OdV, si ribadiscono le conclusioni cui è pervenuta l'ANAC nella Delibera n. 1134 del 2017: *"in ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'OdV dalle rispettive normative di riferimento, nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa far parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale [...] In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo".*

Per ulteriori specificazioni, si rinvia a quanto previsto dal PTPCT, che si ritiene parte integrante del presente Modello.

## Capitolo 4

### **“Disposizioni disciplinari e sanzionatorie”**

*1. Principi Generali – 2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni – 3. La responsabilità disciplinare: le condotte – 4. Sanzioni per i lavoratori dipendenti – 5. Sanzioni per i Dirigenti – 6. Misure nei confronti dei Vertici Aziendali – 7. Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Fornitori.*

---

#### **1. Principi Generali**

Al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal presente modello (confronta artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto 231/01) viene introdotto un adeguato sistema disciplinare.

Le sanzioni verranno irrogate attraverso un procedimento garantito e con un giudizio di proporzionalità ed adeguatezza, nel caso di violazione dei protocolli, indicato nel presente Modello; e ciò a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale a carico dell’autore della violazione o nei confronti della Società.

#### **2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni**

La scelta della sanzione - sia in ordine alla tipologia che dell’entità - è proporzionata alla gravità della violazione.

In particolare, nella scelta della sanzione, si dovrà tener conto:

- dei motivi che hanno determinato la violazione e, in particolare, se la stessa sia stata commessa con dolo o con colpa o per trascuratezza;
- l’importanza, per l’attuazione del Modello, della prescrizione violata;
- la posizione all’interno della società dell’autore della violazione avuto riguardo al livello di responsabilità sullo steso gravante;
- il carattere isolato o reiterato della condotta ed eventuali precedenti disciplinari.

#### **3. Condotte che determinano la responsabilità disciplinare**

Le sanzioni disciplinari saranno applicate in tutte le ipotesi di violazione delle prescrizioni imposte dal presente Modello, sia che siano state realizzate con condotta commissiva, ovvero omettendo di compiere la condotta richiesta, con dolo, imperizia o negligenza.

#### **4. Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, sono definiti illeciti disciplinari. La commissione di illeciti disciplinari importa l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'art. 2104 c.c. dispone che il prestatore di lavoro deve osservare, nello svolgimento del proprio lavoro, le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione, in luogo accessibile ai dipendenti, nonché essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento ed informazione;
- le sanzioni devono esser conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, mentre la loro specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione di settore. In ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti

provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dall'autore ed alle altre circostanze rilevanti, tra cui l'eventuale corresponsabilità, anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato.

In particolare:

- la multa non può essere di importo superiore alla somma percepita per 4 ore di attività lavorativa commisurata alla retribuzione base;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non possono superare i 10 giorni;
- deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito (art. 7 legge 300/1970 ed art. 2106 c.c.);
- la contestazione deve esser tempestiva ed il lavoratore può far pervenire all'Organismo di Vigilanza, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, se ne fa richiesta, deve essergli garantito il diritto di essere sentito dal medesimo Organismo;
- i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale o scritto, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa;
- la sanzione deve essere adeguata, così da garantire l'effettività del Modello.

Le sanzioni disciplinari sono:

1. il rimprovero verbale o scritto, applicabile qualora il lavoratore violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc...), o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
2. l'ammonizione scritta, applicabile qualora il lavoratore sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare,

nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;

3. la sospensione dal servizio e/o dalla retribuzione (non superiore a dieci giorni), applicabile qualora il lavoratore, nel violare una delle procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, arrechi danno o crei una situazione di potenziale pericolo alla società, ovvero qualora il lavoratore sia incorso in recidiva nelle mancanze di cui al punto 2);
4. la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento, non conforme alle prescrizioni del Modello, che costituisca un notevole inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, o che determini la concreta applicazione, a carico della società di una delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001;
5. la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello che costituisca un gravissimo inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001 e che determini la concreta applicazione a carico della società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché nei casi in cui il lavoratore sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto 3).

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo, in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare, della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;

- l'obbligo, con la sola eccezione dell'ammonizione verbale, che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi i giorni specificatamente indicati (per ciascuna sanzione) nei contratti di lavoro dalla contestazione dell'addebito.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano validi i poteri conferiti al management della Società, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

### **5. Sanzioni per i Dirigenti**

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari, nel rispetto delle garanzie previste per i lavoratori dipendenti:

- a) Lettera di richiamo.

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, comportamenti che costituiscano violazioni di lieve entità rispetto alle disposizioni del Modello.

**b) Risoluzione del rapporto.**

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, comportamenti che costituiscano violazioni di grave entità rispetto alle disposizioni del Modello.

**7. Misure nei confronti di collaboratori esterni e fornitori.**

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori esterni e fornitori dell'Ente valgono le seguenti disposizioni:

- ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni e dai fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale (rispettando le clausole inserite *ad hoc* nei relativi contratti), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora, da tale comportamento, derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato decreto.

---

**Capitolo 5****“Formazione e diffusione del Modello”**

---

Ai fini dell’efficace attuazione del Modello, verrà attuata la formazione e l’informazione, verso il personale, in ordine al contenuto del Modello, attraverso una serie di incontri studio e la diffusione di materiale esplicativo.

In particolare, verrà curata l’adozione e l’attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione e, in particolare attraverso:

- meeting aziendali;
- sito internet (continuamente aggiornato);
- e-mail ai dipendenti;
- circolari interne;
- giornale aziendale.

Saranno fornite, inoltre, a collaboratori, professionisti e fornitori, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Uni.Lav. sulla base del Modello di organizzazione e gestione, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati o alla normativa vigente, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Al fine di garantire la conoscenza e l’informazione dei suddetti principi, verranno inseriti nei contratti di collaborazione apposite clausole.